

Bundesversammlung

Assemblée fédérale

Assemblea federale

Assamblea federala



---

Commissioni della gestione  
CH – 3003 Berna

[www.parlamento.ch](http://www.parlamento.ch)  
[gpk.cdg@parl.admin.ch](mailto:gpk.cdg@parl.admin.ch)

Segreteria delle CdG, dicembre 2023

---

# Promemoria

delle Commissioni della gestione delle Camere federali

---



## Indice

Prefazione .....	4
1. Alta vigilanza parlamentare e CdG.....	5
1.1 Compiti e obiettivi delle CdG.....	5
1.2 Criteri e tempistiche dell'alta vigilanza .....	6
1.3 L'alta vigilanza sulla giustizia e sulle autorità di perseguimento penale della Confederazione .....	7
1.4 L'alta vigilanza sulle unità autonome.....	9
1.5 Schema: l'alta vigilanza sulle unità autonome.....	10
1.6 L'alta vigilanza sulla Banca nazionale svizzera.....	11
1.7 Schema: campo d'applicazione dell'alta vigilanza parlamentare .....	12
1.8 L'alta vigilanza nel settore del personale.....	13
2. Organizzazione delle CdG .....	14
2.1 Commissioni plenarie, sottocommissioni e gruppi di lavoro.....	14
2.2 Struttura delle Commissioni della gestione .....	15
2.3 Delegazione delle Commissioni della gestione .....	16
2.4 L'alta vigilanza sulla gestione dei rischi del Consiglio federale, della Cancelleria federale e dei dipartimenti.....	17
2.5 Compiti e diritti dei presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni.....	18
2.6 Programma annuale e pianificazione delle riunioni .....	19
2.7 Regole per l'adozione di decisioni concernenti oggetti comuni della CdG-N e della CdG-S .....	20
2.8 Coordinamento con le Commissioni delle finanze e la Delegazione delle finanze	21
2.9 Relazioni con il Controllo federale delle finanze .....	22
2.10 Collaborazione con le commissioni tematiche .....	23
3. Strumenti .....	24
3.1 L'ispezione.....	24
3.2 Schema: le tappe di un'ispezione (senza valutazione del CPA) .....	26
3.3 La valutazione.....	28
3.4 Schema: le tappe di un'ispezione con valutazione .....	29
3.5 Le domande all'autorità di alta vigilanza.....	30
3.6 Schema: procedura relativa alle domande all'autorità di alta vigilanza .....	31
3.7 Altre attività delle CdG .....	32
4. Informazione e confidenzialità.....	33
4.1 Diritti d'informazione .....	33
4.2 Protezione delle informazioni e confidenzialità .....	35
4.3 Informazione al pubblico .....	36
5. Segreteria e CPA.....	37
5.1 Compiti e prestazioni della segreteria .....	37

5.2 Compiti e prestazioni del CPA .....	38
6. Domande frequenti .....	39
7. Bibliografia.....	42
7.1 Basi legali relative alle CdG .....	42
7.2 Bibliografia relativa all'alta vigilanza parlamentare .....	48



## Prefazione

*Il presente promemoria, redatto dalla segreteria delle Commissioni della gestione (CdG) in collaborazione con il Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA), intende, da un lato, familiarizzare i nuovi membri delle CdG con i loro compiti e le peculiarità dell'alta vigilanza parlamentare e, dall'altro, fungere da guida rapida per chi cerca risposte a domande specifiche. Esso contiene non solo basi teoriche ma anche informazioni pratiche e utili per l'attività come membro di commissione riguardanti le modalità di lavoro e le procedure delle CdG e che possono sempre servire anche ai membri più esperti. Viene aggiornato prima dell'inizio di una nuova legislatura e messo a disposizione del pubblico interessato sul sito Internet delle CdG.*

*Le informazioni su ogni tema sono brevemente riassunte in una pagina circa e le spiegazioni sono sempre strutturate allo stesso modo: dopo una breve introduzione nell'ingresso seguono «L'essenziale in breve» e un rinvio a documenti di approfondimento.*

*La prima parte è dedicata ai compiti e al campo di azione delle CdG. I numeri 1.1 e 1.2 descrivono il quadro generale dell'alta vigilanza delle Camere federali (mandato legale, obiettivi, criteri e tempistiche), i seguenti presentano gli aspetti peculiari dell'alta vigilanza sulla giustizia (1.3), sulle unità autonome (1.4) e sulla Banca nazionale svizzera (1.6). Lo schema (1.7) mostra alcuni criteri di base sulla delimitazione del campo di azione delle CdG. Siccome le CdG sono ripetutamente confrontate a questioni legate al personale federale, il numero 1.8 illustra i compiti e i limiti delle CdG in questo settore.*

*La seconda parte tratta l'organizzazione interna delle CdG: la ripartizione delle competenze tra le Commissioni plenarie e le sottocommissioni (2.1), le strutture delle CdG (2.2), la Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCdG; 2.3), il gruppo di lavoro permanente «Gestione dei rischi della Confederazione» (2.4.), i compiti dei presidenti (2.5), il programma annuale e la pianificazione delle riunioni (2.6), l'adozione di decisioni concernenti oggetti comuni delle CdG (2.7), nonché le relazioni delle CdG con altre commissioni e delegazioni parlamentari nonché con il Controllo federale delle finanze (2.8, 2.9 e 2.10).*

*La terza parte contiene informazioni sugli strumenti che le CdG hanno a disposizione per l'esercizio del loro mandato. Ne fa parte ad esempio l'ispezione (3.1 e 3.2), che si basa in taluni casi su una valutazione del CPA (3.3 e 3.4). I numeri 3.5 e 3.6 informano su come procedere in caso di lettere dei cittadini. Infine, nel numero 3.7 sono presentate le altre attività come i rapporti di gestione, le audizioni, le visite di servizio, i mandati a esperti ecc.*

*La quarta parte si incentra sull'informazione e comunicazione. Le CdG dispongono di ampi diritti di informazione (4.1) strettamente correlati a un elevato grado di confidenzialità (4.2). Questa parte si conclude con considerazioni sulla politica di informazione delle Commissioni (4.3).*

*La quinta parte riporta i compiti e le prestazioni della segreteria delle CdG (5.1) e del CPA (5.2). La sesta parte risponde a domande frequenti (FAQ) che i membri delle CdG potrebbero porre. Infine, nella settima e nell'ottava parte figurano le pertinenti basi legali (7.1), una bibliografia (7.2) e diverse informazioni sulla segreteria (8.1) e sul CPA (8.2).*

*Il presente promemoria può essere scaricato in qualsiasi momento dal [sito Internet delle CdG](#) (documenti di riferimento CdG).*

La segreteria delle CdG

Dicembre 2023



## 1. Alta vigilanza parlamentare e CdG

### 1.1 Compiti e obiettivi delle CdG

#### Introduzione

---

Le Commissioni della gestione sono commissioni permanenti delle Camere federali che esercitano l'alta vigilanza parlamentare sulla gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione e degli altri enti incaricati di compiti federali. Il loro mandato legale è sancito [nell'articolo 169 della Costituzione federale](#) (Cost.) e negli articoli [26](#) e [52](#) della legge sul Parlamento (LParl).

#### L'essenziale in breve

---

L'alta vigilanza è un **controllo politico** svolto dal Parlamento sui poteri esecutivo e giudiziario tramite cui il Parlamento giudica l'attività direttiva delle autorità federali. Le CdG impostano la loro attività di controllo sui criteri di legalità, adeguatezza ed efficacia. Data la separazione dei poteri, non possono né modificare né abrogare le decisioni di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Si limitano quindi a formulare raccomandazioni e a verificarne l'attuazione. Il carattere politico del controllo deriva dal tipo di organo incaricato (commissione parlamentare), dalla mancanza di istruzioni impartite agli assoggettati alla vigilanza e dalla libera determinazione dei temi da approfondire.

L'ambito di vigilanza delle CdG comprende tutte le attività del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale centrale. Per quanto riguarda i tribunali e il Ministero pubblico della Confederazione, la vigilanza è esercitata sull'amministrazione giudiziaria, ma non sulle decisioni materiali (cfr. n. 1.3). Sono sottoposte all'alta vigilanza parlamentare – tuttavia in modo indiretto – anche l'Amministrazione federale decentralizzata, e quindi tutte le corporazioni di diritto pubblico e private, nonché le persone fisiche e giuridiche incaricate di compiti federali (cfr. n. 1.4). L'alta vigilanza parlamentare delle CdG è esercitata **a titolo sussidiario** alla vigilanza del Consiglio federale, dei dipartimenti e delle autorità di vigilanza autonome e non può sostituirla.

Gli obiettivi delle CdG sono:

- rafforzare la **responsabilità democratica** del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione e degli altri enti incaricati di compiti federali;
- seguire, esaminare e valutare in maniera approfondita l'operato di tali istituzioni e **riconoscere** in tal modo **per tempo**, negli ambiti sottoposti alla vigilanza, i punti che richiedono un intervento politico;
- contribuire a **correggere le carenze e le disfunzioni** constatate e a identificare i margini di manovra possibili per ottimizzare la gestione;
- istituire un **dialogo costruttivo** con tutti gli enti incaricati di compiti federali, nell'intento di avviare un processo di apprendimento volto ad aumentare la capacità di soluzione dei problemi che si pongono alle autorità;
- creare **maggiore trasparenza** nelle azioni delle istituzioni statali per rafforzare la fiducia in queste istituzioni;
- trarre gli insegnamenti per un'**applicazione coerente delle leggi** e per una loro migliore concezione.

Le azioni delle CdG sono in linea di massima orientate al futuro. Trattando non solo fatti passati ma anche questioni attuali, contribuiscono a migliorare la gestione degli organi sottoposti a vigilanza. Secondo la prassi, se è prevedibile che questo obiettivo non potrà essere raggiunto, ad esempio perché l'organizzazione delle autorità è cambiata radicalmente, le CdG non si occupano di affari passati.

#### Ulteriori informazioni

---

- Principi d'azione delle Commissioni della gestione (stato: 30.1.2015; [FF 2015 3927](#)).
- EHRENZELLER KASPAR, Kommentar zu Artikel 169 BV, in : EHRENZELLER BERNHARD et al. (éd.), *Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar*, 4. Aufl., Zürich / St. Gallen : Dike Verlag, 2023
- MASTRONARDI PHILIPPE, *Kriterien der demokratischen Verwaltungskontrolle, Analyse und Konzept der parlamentarischen Oberaufsicht im Bund*, Basel / Frankfurt am Main : Neue Literatur zum Recht, Helbing & Lichtenhahn Verlag AG, 1991
- GRAF MARTIN / THELER CORNELIA / WYSS MORITZ VON (éd.), *Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz vom 13. Dezember 2002*, Basel : Helbing & Lichtenhahn Verlag, 2014 (en particulier pp. 220–241, 437–458, 873–876, 1044–1087) et [parliaments.ch](#), 2021 (actualisation)



## 1. Alta vigilanza parlamentare e CdG

### 1.2 Criteri e tempistiche dell'alta vigilanza

#### Introduzione

---

Conformemente all'articolo [52](#) capoverso 2 LParl le Commissioni della gestione impostano la loro attività di controllo sui criteri di legalità, adeguatezza ed efficacia. Se un tempo era esercitata sempre a posteriori, oggi l'alta vigilanza è esercitata, a determinate condizioni, anche in concomitanza con le attività sottoposte a controllo.

#### L'essenziale in breve

---

L'articolo [26](#) capoverso 3 LParl elenca i criteri secondo i quali l'alta vigilanza deve essere esercitata: legalità, conformità all'ordinamento vigente, adeguatezza, efficacia ed economicità. Le Commissioni della gestione impostano la loro attività sui criteri di legalità, adeguatezza ed efficacia (art. [52](#) cpv. 2 LParl). I criteri di conformità all'ordinamento vigente e di economicità concernono principalmente l'attività di vigilanza delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze.

- **Legalità:** il criterio della legalità impone di verificare che le decisioni e le misure prese dall'organo sottoposto a vigilanza siano conformi con l'ordinamento svizzero (Costituzione federale, leggi ed ordinanze della Confederazione nonché ulteriori atti normativi dell'Amministrazione federale) e con le prescrizioni internazionali vincolanti per la Svizzera. Anche la legalità delle disposizioni contenute in un'ordinanza può essere verificata.
- **Adeguatezza:** se la Costituzione o la legge lascia all'Esecutivo un certo margine di apprezzamento, il criterio dell'adeguatezza consiste prevede di verificare che le misure prese permettano di raggiungere gli obiettivi prefissati.
- **Efficacia:** il criterio dell'efficacia impone di verificare che una misura sia effettivamente mirata all'obiettivo. Una misura è considerata efficace soprattutto quando permette di ottenere una situazione più conforme ai valori perseguiti fissati dalla legge. Il controllo verte principalmente sull'efficacia delle decisioni e delle misure prese dagli organi sottoposti a vigilanza.

Nella legge non è esplicitamente sancito in quale momento esercitare l'alta vigilanza. Nella percezione tradizionale l'alta vigilanza si esercita generalmente **a posteriori**. La prassi è però evoluta negli ultimi anni e oggi è contemplato anche il controllo **concomitante**, vale a dire che l'alta vigilanza è esercitata contemporaneamente allo svolgimento degli affari sottoposti a vigilanza. Prevedere un controllo esclusivamente a posteriori significherebbe interpretare la **separazione dei poteri** in maniera troppo rigida e impedirebbe alle CdG di svolgere il loro lavoro. La prassi delle CdG ha mostrato che una vigilanza concomitante può essere esercitata rispettando le diverse responsabilità tra i poteri legislativo ed esecutivo. Ad ogni modo le CdG la esercitano con moderazione e soltanto in casi particolari, ad esempio nell'ambito di progetti di lunga durata con un'ampia portata.

Le raccomandazioni delle CdG sono di norma formulate in maniera generale e lasciano alle autorità esecutive un certo margine di apprezzamento per determinare le misure di attuazione più pertinenti. Oltre alle raccomandazioni, le CdG hanno a disposizione anche lo strumento degli interventi parlamentari.

#### Ulteriori informazioni

---

- Rapporto delle Commissioni della gestione sulla loro attività nel 1996/97 del 6 e del 16.5.1997 ([EF 1997 III 1122](#), in particolare pag. 1128).
- Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, Iniziativa parlamentare «Legge sul Parlamento (LParl)», rapporto del 1.3.2001 ([EF 2001 3097](#), in particolare pag. 3166).
- SÄGESSER THOMAS, Art. 52 Aufgaben der GPK, in Graf Martin / Theler Cornelia / Wyss Moritz Von (Hrsg.), *Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz vom 13. Dezember 2002*, Basel: Helbing & Lichtenhahn Verlag, 2014 und parlaments.ch, 2021 (Aktualisierung).



## 1. Alta vigilanza parlamentare e CdG

### 1.3 L'alta vigilanza sulla giustizia e sulle autorità di perseguimento penale della Confederazione

---

#### Introduzione

---

Vi è una certa tensione tra l'indipendenza della giustizia, sancita nella Costituzione, e l'alta vigilanza parlamentare. Dal punto di vista della dottrina giuridica e delle CdG, non è una violazione del principio della separazione dei poteri se il Parlamento verifica l'Amministrazione e l'attività dei tribunali o prende atto di tendenze della giurisprudenza. Alcuni procedimenti non sono tuttavia oggetto dell'alta vigilanza. I principi dell'alta vigilanza sulla giustizia si applicano per analogia al Ministero pubblico della Confederazione, dotato di autonomia organizzativa dal 2011 e soggetto alla vigilanza della relativa Autorità di vigilanza (AV-MPC), creata *ad hoc*.

#### L'essenziale in breve

---

Secondo l'articolo [169](#) Cost. incombe al Parlamento esercitare l'alta vigilanza sui tribunali della Confederazione, vale a dire il Tribunale federale, i tribunali di primo grado (Tribunale amministrativo federale, Tribunale penale federale, Tribunale federale dei brevetti), soggetti alla vigilanza del Tribunale federale, e il Tribunale militare di cassazione, nonché il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e l'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC). L'alta vigilanza sui tribunali della Confederazione ottempera al principio di sussidiarietà. La competenza a esercitare la vigilanza sulla gestione dei tribunali di primo grado della Confederazione spetta in primo luogo alla Commissione amministrativa del Tribunale federale (art. [1](#) cpv. 2, in combinato disposto con l'art. [17](#) cpv. 4 lett. g LTF).

Secondo tre **principi** in materia di vigilanza sulla giustizia generalmente riconosciuti nella dottrina giuridica, il Parlamento:

- non può impartire istruzioni a un giudice su come decidere in un caso specifico;
- non può modificare o abrogare una sentenza giudiziaria (come precisa l'art. [26](#) cpv. 4 LParl);
- non può punire disciplinarmente un giudice sulla base di una sentenza da lui pronunciata, né destituirlo.

Vi sono tuttavia divergenze di opinione nella dottrina giuridica sulla portata dell'alta vigilanza. Un'**interpretazione ristretta** del concetto di alta vigilanza presuppone che soltanto la «regolarità formale» dei tribunali, ossia l'amministrazione della giustizia, può essere oggetto dell'alta vigilanza. Nel caso di un'**interpretazione estesa**, l'alta vigilanza può anche includere l'attività esterna dei tribunali, nello specifico i casi del diniego di giustizia e del ritardo ingiustificato, e può inoltre esercitare un controllo sull'efficacia della giurisprudenza. Essa può altresì elucidare con le autorità giudiziarie le tendenze della giurisprudenza, onde individuare eventuali lacune legislative. Singole decisioni giudiziarie non sono, per principio, oggetto dell'alta vigilanza parlamentare per ragioni di separazione dei poteri.

Le CdG si attengono, nella **prassi**, alla concezione di alta vigilanza estesa e ritengono che l'alta vigilanza sulla giustizia non differisca sostanzialmente da quella sul Consiglio federale e sull'Amministrazione federale. Le sottocommissioni tribunali/MPC visitano ogni aprile il Tribunale federale per esaminare il rapporto di gestione nonché esaminare i rapporti di gestione dei tribunali di primo grado della Confederazione. Riunioni analoghe si svolgono anche con l'AV-MPC e il MPC. In occasione di tali riunioni vengono esaminate in particolare le statistiche concernenti i casi liquidati, la durata dei processi, l'organizzazione amministrativa dei tribunali o del MPC e la loro efficienza. Dal 2011 le sottocommissioni tribunali/MPC collaborano con le competenti sottocommissioni delle Commissioni delle finanze per rendere più efficiente l'alta vigilanza sui tribunali e sul MPC. Anche la DelCdG sente periodicamente il MPC nel proprio ambito di competenza (v. cap. 2.3).

Secondo l'articolo [40a](#) capoverso 6 LParl le CdG informano la Commissione giudiziaria (CG) riguardo alle constatazioni che mettono seriamente in discussione l'idoneità professionale o personale dei giudici, del procuratore generale della Confederazione e dei suoi supplenti. Nella prassi, la CG consulta le CdG nel contesto di una rielezione di singole persone o del rinnovo integrale di un tribunale.

## Ulteriori informazioni

---

- LIENHARD ANDREAS, Die Oberaufsicht über die Gerichte: Rolle und Kompetenzen des Parlaments = La haute surveillance des tribunaux: Rôle et compétences du parlement, In: *Parlament: Mitteilungsblatt der schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen*. 20 (2017), n. 3, pagg. 3-31.
- BIAGGINI GIOVANNI, Besonderheiten der parlamentarischen Oberaufsicht im Bereich der Gerichte und der Strafverfolgung, in: Biaggini Giovanni, *Informationsrechte der Geschäftsprüfungskommissionen der Eidgenössischen Räte im Bereich der Strafverfolgung aus verfassungsmässiger Sicht*, perizia del 15 giugno 2008, pagg. 16-23.
- [BIAGGINI GIOVANNI, Gutachterliche Abklärungen im Hinblick auf die Inspektion «Indiskretionen im Zusammenhang mit Covid-19-Geschäften des Bundesrates», 30.9.2023](#)



## 1. Alta vigilanza parlamentare e CdG

### 1.4 L'alta vigilanza sulle unità autonome

#### Introduzione

---

L'alta vigilanza parlamentare sulle unità autonome, ossia le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata e le imprese di cui la Confederazione è azionista di maggioranza, si esercita in modo indiretto e consiste essenzialmente nell'esaminare in che modo il Consiglio federale controlla e gestisce le unità in questione sul piano strategico. Per questo motivo le CdG esaminano ogni primavera i rapporti del Consiglio federale sul raggiungimento degli obiettivi strategici che ha attribuito alle unità autonome.

#### L'essenziale in breve

---

Dalla fine degli anni 1990 numerosi compiti della Confederazione sono stati **esternalizzati**. Il rapporto sul governo d'impresa pubblicato nel 2006 dal Consiglio federale distingue le unità che forniscono prestazioni a carattere monopolistico (PF, musei nazionali ecc.), quelle che assumono compiti di vigilanza sull'economia e sulla sicurezza (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [FINMA], Swissmedic ecc.) e quelle che forniscono prestazioni sul mercato (La Posta, Swisscom, FFS ecc.). Il grado di autonomia e le competenze di queste unità sono definiti nella legislazione speciale corrispondente. Poiché queste unità non sono più direttamente sottoposte all'autorità gerarchica del Consiglio federale e in genere le leggi speciali non si pronunciano sulla portata dell'alta vigilanza parlamentare, è stato necessario chiarire e delimitare l'estensione dell'alta vigilanza parlamentare nei confronti di queste unità. In merito le CdG hanno commissionato diversi pareri giuridici.

In generale l'alta vigilanza sullo svolgimento dei compiti pubblici esternalizzati è strettamente connessa al controllo del Consiglio federale e ai suoi strumenti di gestione. Il Parlamento esercita da un lato un'alta vigilanza diretta sull'Amministrazione federale centrale e, dall'altro, un **controllo indiretto** sulle unità autonome, attraverso il Consiglio federale.

Il Consiglio federale dirige le unità autonome mediante **obiettivi strategici** (ove sia opportuno; art. 8 cpv. 5 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA]) e riferisce all'Assemblea federale sul raggiungimento di tali obiettivi (art. 148 cpv. 3<sup>bis</sup> LParl). Le commissioni di vigilanza esaminano ogni anno, in primavera, i principali rapporti del Consiglio federale (RUAG, La Posta, Swisscom, FFS, Skyguide, settore dei PF e FINMA). L'obiettivo di questa procedura è quello di esaminare in particolare se il Consiglio federale difende in modo adeguato gli **interessi della Confederazione in quanto proprietaria**. In molti loro rapporti di ispezione (in particolare sul caso AutoPostale, sul ciberrattacco di cui è stata vittima RUAG e sulle relazioni d'interesse in seno alle imprese parastatali), le CdG hanno formulato esigenze riguardanti il governo d'impresa della Confederazione. Nel 2019 il Consiglio federale ha incaricato esperti esterni di esaminare questa tematica e in seguito ha adottato diverse misure di miglioramento.

**In linea di principio tutte le unità autonome sono sottoposte all'alta vigilanza parlamentare esercitata dalle CdG.** Queste ultime decidono ogni anno quali rapporti concernenti la gestione di queste unità desiderano approfondire. In questo contesto mantengono un contatto diretto e regolare con le unità autonome, in particolare in occasione delle sedute primaverili riservate a questo tema. In generale le CdG pongono soprattutto l'accento sul modo in cui il Consiglio federale rappresenta gli interessi della Confederazione in quanto proprietaria attraverso la sua attività di vigilanza (cfr. n. 3.7) e danno prova di moderazione per rispettare la forma giuridica e l'autonomia accordate dalla legislazione speciale a queste unità autonome (cfr. [principi d'azione delle CdG](#)). Intervengono presso le unità autonome soltanto se sussistono segnali concreti e pertinenti di carenze gravi che potrebbero minacciare il loro buon funzionamento.

#### Ulteriori informazioni

---


- CdG-S, Irregolarità contabili presso AutoPostale Svizzera SA – Considerazioni dal punto di vista dell'alta vigilanza parlamentare. Rapporto del 12 nov. 2019 ([FF 2020 6305](#), in particolare n. 2)
- AFF, [Governo d'impresa della Confederazione](#), [www.efv.admin.ch](http://www.efv.admin.ch) > Temi > Politica finanziaria, basi (consultato il 26 sett. 2023)
- BIAGGINI GIOVANNI, *Avis de droit sur les possibilités et limites de la haute surveillance du Parlement dans le domaine de l'IFSN*, parere giuridico del 26 ago. 2013 (disponibile in ted. e fra.)
- Uhlmann Felix, *Avis de droit concernant la haute surveillance sur la FINMA*, parere giuridico del 28 ago. 2013 (disponibile in ted. e fra.)



# 1. Alta vigilanza parlamentare e CdG

## 1.5 Schema: l'alta vigilanza sulle unità autonome

Osservazione: lo schema che segue si applica in primo luogo alle strutture di vigilanza e di alta vigilanza sulle imprese di cui la Confederazione è azionista di maggioranza. Oltre a questi casi, si applica nell'insieme alle unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata. Queste ultime non dispongono tuttavia sistematicamente di un ufficio di revisione interno o esterno. Peraltro, il consiglio d'amministrazione è talvolta sostituito da un altro tipo di organo di condotta (consiglio d'istituto, consiglio dei PF ecc.).





## 1. Alta vigilanza parlamentare e CdG

### 1.6 L'alta vigilanza sulla Banca nazionale svizzera

#### Introduzione

---

Di principio anche la **Banca nazionale svizzera (BNS)** è sottoposta all'alta vigilanza parlamentare, che viene però esercitata in modo limitato in virtù del principio d'indipendenza della BNS garantito dalla Costituzione federale e dalla legge sulla Banca nazionale. Ogni primavera le CdG esaminano il rendiconto della BNS con i rappresentanti della sua Direzione generale.

#### L'essenziale in breve

---

Conformemente all'articolo [99](#) capoverso 2 della Costituzione federale la BNS è una banca centrale indipendente che conduce una politica monetaria nell'interesse generale del Paese; inoltre, è amministrata con la collaborazione e sotto la vigilanza della Confederazione. La legge del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale (LBN) sancisce l'indipendenza della BNS, la collaborazione e la vigilanza della Confederazione.

Secondo un parere giuridico redatto su mandato del Consiglio federale, **le disposizioni generali della Costituzione federale (art. [169](#) Cost.) e della legge sul Parlamento (art. [26](#) LParl) in materia di alta vigilanza parlamentare non riguardano la BNS**: sono applicabili unicamente le disposizioni della LBN. In questo senso la BNS si differenzia dalle altre unità amministrative sottoposte all'alta vigilanza delle CdG.

La LBN prevede un unico strumento di alta vigilanza: l'articolo [7](#) capoverso 2 stabilisce che la BNS presenta annualmente all'Assemblea federale un **resoconto sull'adempimento dei suoi compiti**, che le CdG esaminano ogni primavera assieme a rappresentanti della Direzione generale della BNS. Inoltre, la BNS pubblica ogni anno un rapporto di gestione composto da un rendiconto e da una relazione finanziaria.

Anche il modo in cui il Consiglio federale assume le competenze che gli attribuisce la LBN per quanto riguarda la BNS rientra nell'ambito dell'alta vigilanza parlamentare. Tali competenze sono tuttavia limitate a causa dell'indipendenza della banca. Di conseguenza, anche l'alta vigilanza parlamentare è limitata.

#### Ulteriori informazioni


---

- RICHLI PAUL, [Rechtsgutachten](#) zur heutigen Regelung der Aufsicht über die Schweizerische Nationalbank sowie über die verfassungsrechtlichen Möglichkeiten und Grenzen unter Wahrung der Bankunabhängigkeit. Parere giuridico del 15 febbraio 2012 su mandato del Consiglio federale (disponibile soltanto in ted.)



## 1. Alta vigilanza parlamentare e CdG

### 1.7 Schema: campo d'applicazione dell'alta vigilanza parlamentare





## 1. Alta vigilanza parlamentare e CdG

### 1.8 L'alta vigilanza nel settore del personale

#### Introduzione

---

La politica del personale è parte integrante della gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale; per tale ragione è sottoposta all'alta vigilanza parlamentare. Tuttavia, il compito delle CdG non consiste nell'esaminare i problemi personali dei collaboratori della Confederazione. In questo ambito s'impone il massimo riserbo nel caso delle unità decentralizzate (p. es. PF).

#### L'essenziale in breve

---

La politica del personale riveste un ruolo decisivo nel garantire che l'Amministrazione svolga i propri compiti in modo ottimale. Essa deve soddisfare, da un lato, le pertinenti disposizioni legali (legge sul personale federale e relative ordinanze d'esecuzione) e, dall'altro, la strategia decretata dal Consiglio federale in materia, la quale è determinante per l'attuazione della politica del personale.

L'importanza della politica della Confederazione in materia di personale traspare anche dall'articolo [5](#) capoverso 1 della legge sul personale federale. Questa disposizione prevede che il Consiglio federale renda conto ogni anno alle commissioni parlamentari di vigilanza della realizzazione degli obiettivi previsti dalla politica del personale. Le sottocommissioni DFF/DEFR delle CdG, competenti in materia, esaminano questo rapporto ogni anno nel mese di aprile (rapporto sulla gestione del personale). I dettagli riguardanti la forma e il contenuto di tale rapporto sono definiti nella convenzione del 18 marzo 2022.

Altri temi e fatti rilevanti della politica del personale sono esaminati in funzione di aspetti sistemici, ovvero di aspetti che rivestono un'importanza generale fondamentale per la gestione dell'unità amministrativa interessata. Per contro, le CdG non esaminano casi particolari che non presentano una tale importanza. Se la direzione di un ufficio registra improvvisamente risultati in netto calo in occasione delle inchieste sulla soddisfazione condotte regolarmente presso il personale e l'ufficio interessato segnala un tasso di fluttuazione del personale superiore alla media, può essere ragionevole coinvolgere le CdG. Le CdG non hanno però il compito di trattare le richieste che provengono, ad esempio, da impiegati toccati dalla riorganizzazione della divisione di un ufficio o da altri impiegati della Confederazione con problemi circoscritti ai propri rapporti di lavoro.

Questi principi derivano dalla separazione dei poteri e dal principio di sussidiarietà. Pertanto spetta ai collaboratori interessati e ai loro superiori gerarchici risolvere i problemi personali relativi ai rapporti di lavoro. Inoltre questi collaboratori hanno la possibilità di promuovere un'azione in giudizio. Quanto alle CdG, non fungono da commissioni di ricorso in materia di personale.

La politica in materia di personale delle unità decentralizzate è condotta in modo diverso nelle varie unità. Tuttavia, i compiti e l'organizzazione di tutte queste unità sono definiti in leggi speciali e la legislazione garantisce loro autonomia anche nel settore del personale. Le unità amministrative dispongono di possibilità specifiche in materia di vigilanza e ricorso. Conformemente ai loro principi d'azione, le CdG intervengono in questo ambito soltanto se sussistono segnali concreti e pertinenti di carenze che potrebbero minacciare il buon funzionamento dell'unità interessata.

#### Ulteriori informazioni

---

- *Accordo del 18 marzo 2022 concernente il rapporto sulla gestione del personale concluso tra le Commissioni della gestione e le Commissioni delle finanze delle Camere federali e il Consiglio federale*



## 2. Organizzazione delle CdG

### 2.1 Commissioni plenarie, sottocommissioni e gruppi di lavoro

#### Introduzione

---

Secondo il modello bicamerale la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) e la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) hanno le stesse competenze e gli stessi compiti. Le CdG dispongono di sottocommissioni e gruppi di lavoro che assumono la responsabilità operativa degli accertamenti e delle ispezioni e operano su mandato della rispettiva Commissione plenaria a cui rendono regolarmente conto. Le valutazioni all'attenzione degli organi sottoposti a vigilanza e del pubblico spettano esclusivamente alle Commissioni plenarie.

#### L'essenziale in breve

---

Le Commissioni plenarie si compongono rispettivamente di 25 (CdG-N) e 13 membri (CdG-S). Le CdG si suddividono ognuna in **cinque sottocommissioni permanenti** alle quali sono attribuiti i sette dipartimenti federali, la Cancelleria federale, i tribunali della Confederazione, il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza. Possono inoltre istituire **gruppi di lavoro** comuni per indagini più vaste e particolarmente delicate o per trattare questioni trasversali. In generale sono le sottocommissioni e i gruppi di lavoro a svolgere le inchieste vere e proprie su mandato delle CdG, rendendo periodicamente conto dei loro lavori alle Commissioni plenarie. Le sottocommissioni conducono invece in modo autonomo gli accertamenti preliminari e le inchieste più semplici. Le CdG coordinano le rispettive attività tra di loro coadiuvate dalla Segreteria, a cui spetta un ruolo importante in questo senso.

Nel comporre le sottocommissioni e i gruppi di lavoro le CdG tengono il più possibile conto della forza dei gruppi parlamentari nelle rispettive Camere nonché della rappresentanza delle lingue ufficiali e della provenienza regionale.

Le Commissioni plenarie si riuniscono in una seduta congiunta almeno due volte all'anno, in particolare a gennaio per stabilire il programma annuale e in primavera per verificare il rapporto di gestione del Consiglio federale e il rapporto di gestione del Tribunale federale. Per taluni affari anche le singole sottocommissioni della CdG-N e della CdG-S possono organizzare sedute congiunte (ad es. per la verifica di rapporti del Consiglio federale sul raggiungimento degli obiettivi strategici fissati per talune unità scorporate, riguardo all'adozione di decisioni cfr. n. 2.7).

#### Compiti e competenze delle Commissioni plenarie:

- Istituzione delle sottocommissioni
- Valutazione di fatti all'attenzione del Consiglio federale, dei capidipartimento, del Tribunale federale, del pubblico ecc.
- Apertura e conclusione di ispezioni con e senza valutazione del CPA, definizione dei mandati di inchiesta
- Pubblicazione di rapporti e comunicati stampa
- Adozione di lettere e rapporti al Consiglio federale

#### Compiti e competenze condivisi dalle due Commissioni plenarie:

- Adozione del programma annuale, attribuzione di mandati di valutazione al CPA e adozione del rapporto annuale
- Istituzione dei gruppi di lavoro comuni
- Esame del rapporto di gestione del Consiglio federale e del rapporto di gestione del Tribunale federale
- Approvazione dei rapporti dei gruppi di lavoro comuni


#### Compiti e competenze delle sottocommissioni e dei gruppi di lavoro:

- Lavoro di inchiesta vero e proprio: delimitazione dell'oggetto di inchiesta; raccolta di informazioni presso l'Amministrazione federale e invito di rappresentanti dell'Amministrazione ad audizioni; redazione e approvazione di progetti di lettera e di rapporto
- Accertamenti preliminari
- Organizzazione di visite di servizio
- Di norma: decisioni sul seguito alle domande di cittadini (cfr. n. 3.5)
- Rendiconto periodico alla Commissione plenaria



## 2. Organizzazione delle CdG

### 2.2 Struttura delle Commissioni della gestione





## 2. Organizzazione delle CdG

### 2.3 Delegazione delle Commissioni della gestione

#### Introduzione

---

La Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCdG) è un comitato permanente composto di membri delle CdG, di cui tre consiglieri nazionali e tre consiglieri agli Stati. Secondo l'uso invalso, nella Delegazione è anche rappresentato un partito non governativo. La DelCdG si costituisce da sé e nomina la presidenza di regola per due anni. Per adempiere i suoi compiti la DelCdG gode di diritti d'informazione particolarmente estesi: essa ha diritto di ottenere documenti che, nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, sono classificati come segreti. Inoltre la DelCdG riceve regolarmente le decisioni del Consiglio federale, tra cui anche le proposte e i corapporti. Essa può anche richiedere i verbali delle sedute del Consiglio federale.

#### L'essenziale in breve

---

La DelCdG è stata costituita nel 1992 in relazione allo scandalo delle schedature. Essa ha attualmente il mandato di sorvegliare il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) competente per il **Servizio informazioni interno** (protezione dello Stato) e il **Servizio informazioni estero**, nonché il **Servizio informazioni militare (SIM)**. Sono pure sottoposte all'alta vigilanza della DelCdG i procedimenti del Ministero pubblico della Confederazione nell'ambito della protezione dello Stato. Nella prassi la DelCdG verifica principalmente se il Consiglio federale e il dipartimento interessato adempiono i loro obblighi di direzione e vigilanza secondo le prescrizioni legali. All'alta vigilanza della DelCdG sono inoltre sottoposti l'Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio e l'esplorazione di segnali via cavo (ACI), l'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-Ain) e il TAF, nei casi in cui quest'ultimo decida in merito a misure di acquisizione di informazioni o proposte di esplorazione di segnali via cavo del SIC che necessitano di un'approvazione. L'alta vigilanza parlamentare della DelCdG si estende inoltre agli organi d'esecuzione cantonali, quando questi ultimi acquisiscono informazioni o trattano dati su mandato del SIC.

Per adempiere questi compiti la DelCdG gode di **estesi diritti d'informazione** (art. [169](#) cpv. 2 Cost. e art. [154](#) LParl). La Delegazione ha il diritto illimitato di procurarsi le informazioni di cui necessita; fra queste vi sono anche documenti che sono serviti a una presa di decisione immediata da parte del Consiglio federale come pure documenti che vanno tenuti segreti nell'interesse della protezione dello Stato o dei Servizi delle attività informative oppure che potrebbero danneggiare gravemente gli interessi nazionali, qualora persone non autorizzate potrebbero venirne a conoscenza (art. [154](#) cpv. 2 lett. a LParl). La DelCdG può inoltre interrogare persone in veste di testimoni (art. [154](#) cpv. 2 lett. b LParl). Nei confronti della Delegazione non possono essere fatti valere obblighi di mantenimento del segreto né a livello civile né militare.

La Delegazione attribuisce la massima priorità alla gestione classificata delle informazioni ottenute e adotta particolari provvedimenti per garantirne la segretezza.

Le due CdG possono conferire alla Delegazione ulteriori incarichi (art. [53](#) cpv. 3 e [153](#) cpv. 7 LParl). Di norma questi incarichi sono conferiti dalle CdG alla DelCdG, se le CdG non sono in grado svolgere un'indagine approfondita a causa dei loro diritti d'informazione limitati.

#### Esempio di un'ispezione della DelCdG:

- [Caso Crypto AG \(2 novembre 2020\)](#)

#### Ulteriori informazioni

---

- CdG-S, Creazione di una delegazione, Iniziativa parlamentare della Commissione della gestione. Rapporto del 12 dicembre 1990 ([FF 1991 I 804](#)).
- CdG, I vent'anni della Delegazione delle Commissioni della gestione. Rapporto annuale 2012 delle CdG e della DelCG delle Camere federali ([FF 2013 2903](#) 2966).
- DelCdG, Principi d'azione della Delegazione delle Commissioni della gestione del 16 novembre 2005.
- CdG, Compiti, diritti e organizzazione della DelCG. Rapporto annuale 2022 delle CdG e della DelCG delle Camere federali ([FF 2023 579](#), 73 segg)



## 2. Organizzazione delle CdG

### 2.4 L'alta vigilanza sulla gestione dei rischi del Consiglio federale, della Cancelleria federale e dei dipartimenti

#### Introduzione

---

Il gruppo di lavoro permanente «Gestione dei rischi della Confederazione» delle due CdG si occupa ogni anno del rapporto sui rischi del Consiglio federale, della Cancelleria federale e dei dipartimenti nell'ambito delle riunioni preparatorie per la trattazione del rapporto di gestione del Consiglio federale. Il rapporto sui rischi comprende i rischi principali di ogni dipartimento, i rischi a livello di Consiglio federale e i rischi trasversali ed è parte della gestione dei rischi dell'Amministrazione federale.

#### L'essenziale in breve

---

Sulla base delle informazioni altamente sensibili contenute nel rapporto sui rischi, nel 2009 un **piccolo gruppo di lavoro** è stato incaricato di occuparsene. Del gruppo di lavoro fanno parte d'ufficio i presidenti e i vicepresidenti di entrambe le CdG e i presidenti di entrambe le sottocommissioni DFF/DEFR. Il gruppo di lavoro è quindi composto da tre membri di ciascuna delle due CdG. La presidenza del gruppo di lavoro si alterna ogni anno tra i presidenti di queste ultime. Inoltre, un rappresentante della Delegazione delle finanze siede nel gruppo di lavoro.

L'attuazione della gestione dei rischi è di principio di competenza dei dipartimenti e della Cancelleria federale. Anche l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) e la Conferenza dei segretari generali (CSG) adempiono però importanti funzioni di coordinamento. Con l'emanazione di direttive l'AFF provvede a una gestione dei rischi possibilmente omogenea all'interno dell'Amministrazione federale. Il servizio di coordinamento della gestione dei rischi è aggregato al Dipartimento federale delle finanze (DFF). La CSG è competente per il consolidamento dei rischi a livello di Consiglio federale. I **rapporti sui rischi** all'attenzione del Consiglio federale non sono destinati all'opinione pubblica e sono classificati in modo confidenziale. Il rapporto si compone di mappa dei rischi, titolo, descrizione, valutazione dei rischi e misure adottate e pianificate. Questo rapporto è presentato al Consiglio federale in modo completo una volta l'anno a marzo. I maggiori rischi della Confederazione e i rischi trasversali vengono inoltre aggiornati in autunno e portati anch'essi a conoscenza del Consiglio federale. Se necessario, l'aggiornamento viene discusso dal gruppo di lavoro in occasione di una riunione.

Secondo le Istruzioni del Consiglio federale del 24 settembre 2010 sulla politica della Confederazione in materia di gestione dei rischi, quest'ultima è uno strumento di gestione e deve consentire di riconoscere precocemente i rischi e di adottare misure per evitarli o ridurli. Come parte della gestione dei rischi, il rapporto sui rischi è uno strumento dell'Amministrazione federale per essa in generale e per il Consiglio federale in particolare. Perciò il gruppo di lavoro si occupa del rapporto sui rischi al Consiglio federale limitandosi a questioni di completezza, adeguatezza, comprensibilità sia del rapporto in quanto tale sia delle modifiche delle valutazioni di singoli rischi. Il gruppo di lavoro si occupa anche dell'ottimizzazione di vari processi, procedure e strutture nell'ambito della gestione dei rischi della Confederazione. Non si può escludere che una sottocommissione si occupi di uno specifico rischio dipartimentale nella rispettiva area.

#### Ulteriori informazioni

---

- Istruzioni del Consiglio federale del 24 settembre 2010 sulla politica della Confederazione in materia di gestione dei rischi ([FF 2010 5759](#))
- Istruzioni sulla politica della Confederazione in materia di gestione dei rischi, commento
- Direttive dell'AFF sulla gestione dei rischi presso la Confederazione del 31 marzo 2016
- Handbuch der EFV zum Risikomanagement Bund (disp. in ted. e franc.) del 15 settembre 2022
- CdG, Rapporto sui rischi all'attenzione del Consiglio federale. Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati del 28 maggio 2010 ([FF 2010 4973](#))
- CdG, Rapporto sui rischi all'attenzione del Consiglio federale – punto della situazione. Rapporto delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 30 gennaio 2018 ([FF 2018 1197](#))



## 2. Organizzazione delle CdG

### 2.5 Compiti e diritti dei presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni

#### Introduzione

---

I presidenti delle CdG, delle sottocommissioni e dei gruppi di lavoro hanno un ruolo centrale nella condotta operativa dell'alta vigilanza parlamentare. In effetti spetta a loro dirigere le sedute e assumere importanti funzioni di direzione di progetto nell'ambito di ispezioni.

#### L'essenziale in breve

---

I presidenti e i vicepresidenti delle **Commissioni plenarie** sono nominati dall'Ufficio del rispettivo Consiglio su proposta dei gruppi parlamentari (turno dei partiti / diritto alla presidenza secondo la forza del gruppo parlamentare nel rispettivo Consiglio). Il mandato dura due anni. Il vicepresidente è di norma nominato presidente dopo due anni. Da novembre 2013 la legge sul Parlamento prevede che i presidenti delle CdG delle due Camere non devono fare parte dello stesso gruppo parlamentare (art. 43 cpv. 2<sup>bis</sup> LParl).

Le **sottocommissioni** delle due CdG hanno ciascuna un presidente, nominato dalla CdG competente. Secondo la prassi delle CdG i presidenti delle Commissioni plenarie non possono ricoprire contemporaneamente la presidenza di una sottocommissione, e questo per motivi istituzionali. Di norma il mandato delle presidenze delle sottocommissioni è rinnovato tacitamente fino a che un presidente di una sottocommissione si dimette o lascia l'Assemblea federale. La sottocommissione non ha vicepresidenti.

Quando istituiscono un **gruppo di lavoro**, le CdG ne nominano la presidenza. In casi eccezionali può essere nominato un vicepresidente (ad es. nel caso di gruppi di lavoro comuni istituiti dalle due CdG).

#### Il presidente di ciascun organo:

- pianifica i lavori della Commissione in collaborazione con la Segreteria
- definisce l'ordine del giorno delle sedute, sotto riserva di decisioni contrarie della sua Commissione
- dirige i dibattiti della sua Commissione
- prepara il lavoro della sua Commissione in collaborazione con la Segreteria
- rappresenta la Commissione verso l'esterno
- decide misure sulla protezione delle informazioni (cfr. n. 4.2)
- decide in caso di parità di voti

Oltre ai suddetti compiti, i presidenti delle Commissioni plenarie sono responsabili della **politica di informazione** (cfr. n. 4.3 e direttive sull'informazione e sulla comunicazione delle CdG del 22 maggio 2006). Decidono altresì in maniera definitiva sulle domande di consultazione dei documenti relativi alla loro Commissione (cfr. n. 4.2).

Durante le sedute delle rispettive Commissioni plenarie i presidenti delle sottocommissioni presentano sotto la propria responsabilità i rendiconti sulle attività delle sottocommissioni e dei gruppi di lavoro.

Il **gruppo di coordinamento** delle CdG, composto dai presidenti delle Commissioni plenarie e delle sottocommissioni, esamina il progetto di programma annuale preparato dalla Segreteria, comprese le proposte di valutazione del CPA per l'anno seguente all'attenzione delle Commissioni plenarie.

#### Ulteriori informazioni

---

- CdG, [Istruzioni delle Commissioni della gestione delle Camere federali relative al trattamento dei loro verbali e di altri documenti del 28.1.2019.](#)
- CdG, [Informazione e comunicazione delle CdG, Direttive del 22.5.2006 \(stato: 27.1.2012, disponibile in fra.\).](#)
- CdG, [Istruzioni delle CdG delle Camere federali concernenti le loro misure sulla tutela del segreto del 27.1.2012 \(stato: 24.1.2013, disponibile in fra.\).](#)



## 2. Organizzazione delle CdG

### 2.6 Programma annuale e pianificazione delle riunioni

#### Introduzione

---

L'agenda delle CdG comprende in primo luogo riunioni delle commissioni plenarie nonché delle loro sottocommissioni e dei loro gruppi di lavoro. Inoltre, ogni due anni si tengono un seminario e un viaggio informativo. Nel programma annuale delle CdG, approvato nel mese di gennaio, vengono pubblicati i temi sui quali sono previsti chiarimenti nell'anno in corso.

#### L'essenziale in breve

---

Una parte essenziale dell'agenda delle CdG è costituita dalle **sedute periodiche delle sottocommissioni permanenti**. La loro frequenza dipende dai lavori pianificati e dagli eventi in corso. Le **commissioni plenarie** e le sottocommissioni delle due Camere si riuniscono di norma da sette a otto volte l'anno. Se un'ispezione viene effettuata nel loro ambito di competenze, le sottocommissioni si riuniscono più spesso se necessario. **Sedute congiunte** delle due commissioni (CdG-N e CdG-S) si tengono di norma a gennaio per la trattazione del rapporto annuale delle CdG e per l'approvazione del programma annuale e a maggio per la trattazione del rapporto di gestione del Consiglio federale e del rapporto di gestione dei tribunali della Confederazione (v. sotto). Inoltre si possono definire ulteriori sedute congiunte.

I seguenti eventi sono parte integrante dell'agenda annuale delle CdG:

- a fine gennaio le CdG delle due Camere si incontrano per una **riunione congiunta** di due giorni. In questa occasione si occupano del rapporto annuale delle CdG, di quello della DelCdG e di quello del CPA relativi all'anno precedente. Essi forniscono consulenza e definiscono il programma annuale (v. sotto) e decidono in merito alle nuove valutazioni del CPA (v. cap. 3.3). Ogni due anni viene inoltre approfondito un tema particolare (finora, p. es., comunicazione delle CdG al pubblico, vigilanza nell'Amministrazione federale);
- a maggio si tengono sedute di più giorni delle commissioni plenarie, durante le quali vengono trattati il **rapporto di gestione del Consiglio federale e quello del Tribunale federale**. Ad aprile, tuttavia, le sottocommissioni - nell'ambito della preparazione della trattazione del rapporto di gestione del Consiglio federale - si occupano dapprima del rapporto di varie unità rese autonome (BNS, FINMA, Posta, FFS, Swisscom, RUAG, Politecnici federali ecc.) nonché di rapporti ricorrenti su temi specifici (esportazione di materiale bellico, gestione del personale, rapporto sui rischi ecc.; v. cap. 3.7). Qui i membri delle CdG hanno la possibilità di dibattere temi differenti con i vertici delle aziende e con i rappresentanti dipartimentali responsabili. A maggio le CdG delle due Camere sentono in una riunione congiunta tutti i membri del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione (v. cap. 3.7);
- ogni due anni, ad agosto o a settembre, le commissioni plenarie organizzano ognuna un **viaggio informativo** di due giorni nel Cantone d'origine del rispettivo presidente della CdG. Ciò comprende una o più sedute plenarie (event. anche sedute di sottocommissioni), incontri con rappresentanti delle autorità cantonali e comunali, nonché visite di importanti istituzioni culturali o economiche della regione.

A maggio di ogni anno le CdG approvano un **piano delle sedute** provvisorio (sedute plenarie, sedute congiunte e date di prenotazione anticipata per le sedute delle sottocommissioni) per l'anno successivo, a integrazione della pianificazione delle sedute degli Uffici delle Camere. Le sottocommissioni determinano autonomamente le date delle proprie sedute sulla base delle date di prenotazione anticipata. Devono essere fissate anche date supplementari (al di fuori delle date di prenotazione anticipata per le CdG). Non è possibile evitare sovrapposizioni con le sedute delle commissioni tematiche.

Il **programma annuale delle CdG** viene elaborato verso la fine dell'anno e approvato nella seduta di gennaio. In seguito è accessibile al pubblico e contiene un elenco degli affari di cui le Commissioni intendono occuparsi nel corso dell'anno in questione, sotto forma di ispezioni e valutazioni, controlli di verifica, esami dei rapporti, sopralluoghi presso servizi della Confederazione o altri chiarimenti. Nel programma si precisa inoltre quale commissione o sottocommissione è responsabile di un affare. Nel corso dell'anno possono essere aggiunti ulteriori affari, in particolare in virtù di eventi attuali, di istanze presentate o dell'evoluzione di determinati chiarimenti.



## 2. Organizzazione delle CdG

### 2.7 Regole per l'adozione di decisioni concernenti oggetti comuni della CdG-N e della CdG-S

#### Introduzione

---

Secondo la Costituzione e la legge, la CdG-N e la CdG-S hanno lo stesso mandato legale e lo stesso settore di alta vigilanza. Per esercitare un'alta vigilanza efficiente e approfondire il maggior numero possibile di settori, le CdG accertano di norma fatti diversi ed evitano così doppioni. Tuttavia, negli oggetti comuni, come ad es. la preparazione del rapporto annuale del Consiglio federale, le sottocommissioni e le commissioni plenarie tengono sedute congiunte. Accade spesso che i fatti da accertare siano politicamente rilevanti e che pertanto le CdG costituiscano un gruppo di lavoro congiunto incaricato di svolgere l'indagine.

Nella prassi le due CdG cercano e trovano regolarmente un'analisi dei fatti basata sul consenso, aspetto di fondamentale importanza per il modo in cui le CdG sono percepite dall'esterno. Se però, in via eccezionale, non dovessero riuscire, si applicano alcune regole derivanti dal sistema bicamerale, descritte qui di seguito.

#### L'essenziale in breve

---

Come le altre commissioni, le CdG hanno il mandato legale di coordinare le attività tra di loro (art. 49 cpv. 1 LParl). La raccolta di informazioni o il chiarimento di una questione può avvenire in sedute congiunte o essere affidato a un'unica commissione (art. 49 cpv. 2 LParl). Conformemente all'articolo 45 capoverso 2 LParl, le commissioni possono istituire al proprio interno sottocommissioni, che presentano rapporto alla commissione corredandolo di una proposta. In questo caso l'attenzione è incentrata sull'accertamento efficiente dei fatti e non sull'analisi congiunta. Le decisioni di una sottocommissione congiunta possono essere prese con la maggioranza dei membri votanti.

Conformemente all'articolo 46 capoverso 2 LParl, nella procedura decisionale formale è necessario disporre di un'esplicita base legale per poter derogare al sistema bicamerale, che prevede una decisione separata in ogni commissione. Tale base legale non esiste per le CdG. Questo significa che per l'adozione del progetto di rapporto da parte della sottocommissione congiunta, la decisione deve essere presa separatamente secondo l'appartenenza alla Camera e quindi possono risultare anche proposte diverse alla rispettiva commissione plenaria. Per l'adozione di un progetto di rapporto di una sottocommissione congiunta, le commissioni plenarie devono decidere separatamente. Se la CdG di una Camera, ad esempio, respinge un progetto di rapporto mentre l'altra CdG lo accoglie, il progetto di rapporto può essere indirizzato al Consiglio federale e pubblicato soltanto a nome di quest'ultima.

Anche il diritto di proposta di membri della commissione nel plenum è limitato alla CdG a cui appartengono<sup>1</sup>. Pertanto, un membro dell'altra commissione deve riprendere la proposta e presentarla alla sua commissione affinché entrambe le CdG possano prendere una decisione in merito. Le decisioni vincolano esclusivamente la commissione che le ha prese.

#### Ulteriori informazioni

---

- Documento di base sulle sedute e sui lavori comuni delle CdG e delle loro sottocommissioni, documento di lavoro della segreteria delle CdG del 19.1.2022 (disponibile soltanto in tedesco e francese)

---

<sup>1</sup> Cfr. in merito anche «Kommentar zum Parlamentsgesetz», commento all'articolo 76, nota marginale 11.



## 2. Organizzazione delle CdG

### 2.8 Coordinamento con le Commissioni delle finanze e la Delegazione delle finanze

#### Introduzione

---

Nella prassi l'alta vigilanza parlamentare sulla gestione non può essere sempre chiaramente distinta dall'alta vigilanza parlamentare sulle finanze federali, che rientra nel settore di competenza delle Commissioni delle finanze (CdF) e della Delegazione delle finanze (DeFin). Le CdG e le CdF/DeFin si informano pertanto reciprocamente sulle rispettive attività e collaborano in alcuni settori.

#### L'essenziale in breve

---

In virtù degli articoli [50](#) e [51](#) LParl, l'alta vigilanza finanziaria spetta alle **Commissioni delle finanze** (CdF), che esaminano preliminarmente la pianificazione finanziaria, il preventivo e il consuntivo della Confederazione, nonché alla **Delegazione delle finanze** (DeFin), che esamina e sorveglia l'intera gestione finanziaria. Nella prassi è talvolta difficile delimitare chiaramente la gestione degli affari dalla gestione finanziaria. In generale si procede nel seguente modo: gli affari che riguardano in primo luogo questioni di politica finanziaria sono trattati dalle CdF e dalla DeFin, mentre quelli che vertono prevalentemente sulla gestione d'affari sono di competenza delle CdG.

Un'alta vigilanza approfondita ed efficace delle CdG e delle CdF presuppone una collaborazione preliminare in determinati settori e l'informazione reciproca sulle rispettive attività (cfr. art. [49](#) cpv. 1 LParl). A questo scopo le segreterie delle CdG e delle CdF si incontrano quattro volte l'anno per una seduta di coordinamento, mentre i segretari della sottocommissione ogni volta che i loro affari lo richiedono. Nel trattare i **rapporti di gestione** del Tribunale federale e di determinate imprese pubbliche (p. es. La Posta, le FFS, Swisscom, Skyguide) nonché i rapporti d'attività del MPC e dell'AV-MPC vengono coinvolte le CdF (sedute comuni). Viceversa, anche le CdG sono interpellate per la trattazione del consuntivo e del preventivo dei Tribunali della Confederazione e del MPC/AV-MPC da parte delle CdF.

Infine la **DeICdG** e la **DeFin** coordinano la loro attività di alta vigilanza laddove i rispettivi settori specifici si sovrappongono. Entrambe le Delegazioni si informano reciprocamente, se necessario, sui rispettivi lavori. Stabiliscono congiuntamente i dettagli della trasmissione, consultazione e conservazione delle decisioni del Consiglio federale, che ricevono costantemente (cfr. art. [154](#) cpv. 3 LParl).

#### Ulteriori informazioni

---

- Commissioni delle finanze, [Principi operativi delle Commissioni delle finanze delle Camere federali del 29 giugno 2023](#).
- Delegazione delle finanze, [Principi d'azione della Delegazione delle finanze delle Camere federali del 28 novembre 2019](#).
- Commissioni delle finanze e Commissioni della gestione delle Camere federali, Progetto informatico IN-SIEME dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), rapporto del 21 novembre 2014 ([FF 2015 5195](#)), in particolare n. 7.



## 2. Organizzazione delle CdG

### 2.9 Relazioni con il Controllo federale delle finanze

#### Introduzione

---

Il **Controllo federale delle finanze (CDF)** è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Esercita questa vigilanza secondo i criteri della regolarità, della legalità e della redditività. Il suo ambito di competenza è disciplinato nella legge sul Controllo delle finanze (LCF). Il CDF è sottoposto di principio anche all'alta vigilanza parlamentare delle CdG e delle CdF che, assolvendo tale compito, danno prova di un certo rigetto e tengono conto dell'autonomia e dell'indipendenza con le quali il CDF esercita la sua attività (art. 1 cpv. 2 LCF).

I lavori del CDF possono peraltro essere rilevanti per l'attività di alta vigilanza delle CdG in altri ambiti. Per questo motivo è importante che le CdG siano informate con sufficiente anticipo e in modo diretto delle constatazioni fatte dal CDF in merito alla gestione delle unità amministrative.

#### L'essenziale in breve

---

Le CdG hanno contatti regolari con il CDF. Organo indipendente, il CDF coadiuva il Consiglio federale e l'Assemblea federale nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza e di alta vigilanza finanziaria. A tale scopo esegue in particolare periodicamente verifiche della redditività.

Dato che, secondo la LCF, il CDF è in primo luogo responsabile della vigilanza finanziaria, i suoi interlocutori diretti in Parlamento sono le CdF e la DelFin (art. 15 cpv. 1 LCF). **Tuttavia, in alcuni casi i lavori del CDF possono presentare anche un interesse dal punto di vista dell'alta vigilanza sulla gestione esercitata dalle CdG.** In quest'ottica, in base a una convenzione conclusa nel 2015 con la DelFin e il CDF, le CdG ricevono ogni anno, alla fine di gennaio, il **programma di revisione del CDF**. Peraltro, quando nell'ambito delle sue attività di vigilanza il CDF constata irregolarità sostanziali nella gestione di un'unità amministrativa, ne informa le CdG mediante una lettera e trasmette loro il rapporto di verifica corrispondente. Infine, ogni primavera, le CdG prendono atto del **rapporto annuale del CDF**.

Dal 1° gennaio 2018, la LCF prevede che il CDF trasmetta il suo rapporto alla DelFin e, parallelamente, comunichi alle CdG o alla DelCdG le irregolarità sostanziali constatate nella gestione (art. 14 cpv. 1 LCF). In pratica, la segreteria delle CdG riceve tutti i rapporti che il CDF trasmette alla DelFin. Questi rapporti non sono tuttavia oggetto di una valutazione sistematica dalla segreteria dato che il CDF è tenuto a comunicare attivamente le irregolarità sostanziali alle CdG.

Se il Controllo federale delle finanze constata particolari anomalie o irregolarità sostanziali o di rilevante importanza finanziaria, ne informa, oltre ai servizi amministrativi interessati, il capo del Dipartimento competente e il capo del Dipartimento federale delle finanze. Può anche informarne direttamente il Consiglio federale. Ne informa pure la DelFin (art. 15 cpv. 3 LCF). **Da parte loro, le CdG hanno deciso nel 2018 di ricevere dal CDF, fino a nuovo avviso, soltanto le informazioni riguardanti irregolarità sostanziali in materia di gestione.**

A causa della differenza tra i loro mandati legali, le CdG non possono di principio attribuire un mandato al CDF. Se le CdG hanno bisogno di chiarire un caso particolare il cui approfondimento rientrerebbe nell'ambito di competenza del CDF, si rivolgono, se ritenuto necessario, alla DelFin.

#### Ulteriori informazioni

---

- CdG, Miglioramento del coordinamento tra le CdG e il CDF, Lettera alla DelFin dell'11 giugno 2015 (disponibile soltanto in ted.)
- Lettere della CdG-N e della CdG-S al CDF del 5 marzo e 3 aprile 2018 (disponibile soltanto in ted.)
- Lettera della CdG-N e della CdG-S alla DelFin del 29 maggio 2018 (disponibile soltanto in ted.)



## 2. Organizzazione delle CdG

### 2.10 Collaborazione con le commissioni tematiche

#### Introduzione

---

Le CdG e le commissioni tematiche mantengono contatti diretti, scambiandosi informazioni sulle rispettive attività e, se del caso, collaborando in determinati settori.

#### L'essenziale in breve

---

Le commissioni tematiche svolgono soprattutto compiti legislativi mentre le CdG sono chiamate a verificare l'esecuzione e l'efficacia delle leggi e dell'attività dell'Amministrazione. Se, nell'espletare il loro compito, individuano lacune nella legislazione, le CdG possono depositare interventi parlamentari oppure rivolgersi alle commissioni tematiche competenti. Quando si tratta di analizzare la necessità di legiferare, le commissioni tematiche possono dal canto loro ottenere dal Consiglio federale o dall'Amministrazione federale informazioni sull'esecuzione del diritto vigente, sulle possibili ripercussioni legate ai modifiche di legge oppure sullo stato di adempimento dei mandati legislativi. Per rispettare i diversi mandati legali ed evitare i doppioni è importante che gli accertamenti delle CdG siano incentrati sul controllo dell'esecuzione e che le attività delle commissioni tematiche siano finalizzate a individuare la necessità di interventi legislativi. Tuttavia, dato che anche così facendo, non è possibile separare in modo netto le attività delle commissioni tematiche da quelle delle CdG, un coordinamento è indispensabile.

Le commissioni tematiche e le CdG si scambiano regolarmente informazioni, perlopiù attraverso i membri che appartengono alle une e alle altre, le rispettive segreterie oppure, saltuariamente, con lettere ufficiali, corapporti delle CdG (cfr. prossimo paragrafo) oppure audizioni di rappresentanti delle CdG.

Se, nell'ambito della loro attività di vigilanza, **identificano lacune nell'esecuzione riconducibili a carenze o lacune delle basi legali**, le CdG possono proporre misure legislative in un settore di competenza di una commissione tematica. Tali proposte non sono tuttavia vincolanti per la commissione tematica in questione. Le CdG hanno inoltre la possibilità di redigere corapporti su progetti di atti legislativi, esaminati dalle commissioni tematiche. Tuttavia, per motivi di efficienza procedurale, solitamente vi rinunciano, scegliendo di comunicare le proprie constatazioni tramite i membri con doppia appartenenza. Le CdG possono anche depositare interventi parlamentari qualora constatino un bisogno concreto di modificare le basi legali.

Per il resto, in linea di principio le CdG non si occupano delle questioni di competenza delle commissioni tematiche. In particolare non svolgono indagini per stabilire se le basi decisionali di una commissione tematica siano appropriate oppure se questa sia stata adeguatamente informata o coinvolta dal Consiglio federale in un determinato affare.

Le commissioni tematiche possono però invitare le CdG a esaminare **la necessità d'intervenire a livello di alta vigilanza parlamentare** riguardo a un aspetto concreto di un oggetto di cui si stanno occupando. Possono inoltre invitare le CdG a svolgere indagini in seno all'Amministrazione federale. Con il consenso delle CdG le commissioni tematiche possono, nel loro ambito di competenza, incaricare il CPA di svolgere una valutazione (cfr. n. 3.3 e 3.4) oppure di esaminare le valutazioni dell'Amministrazione federale e il loro utilizzo. Dal canto loro le CdG decidono in seduta plenaria se dare seguito oppure no alla richiesta.

Le CdG collaborano con alcune commissioni tematiche in altri ambiti. In particolare, alle sedute in cui esaminano i rapporti di gestione delle unità amministrative o delle unità scorporate della Confederazione (cfr. n. 3.7) le CdG invitano anche le presidenze delle commissioni tematiche competenti: la presidenza della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni (CTT) alla seduta dedicata ai rapporti di gestione della Posta, delle FFS e di Swisscom, la presidenza della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura (CSEC) alla seduta in cui esaminano il rapporto di gestione dei Politecnici federali e la presidenza della Commissione della politica di sicurezza (CPS) a quella dedicata ai rapporti di gestione della RUAG. Una maggiore collaborazione non è possibile a causa della diversità dei compiti e dei diritti d'informazione.



## 3. Strumenti

### 3.1 L'ispezione

#### Introduzione

---

L'ispezione è lo strumento principale di cui dispongono le CdG. Serve ad accertare in modo approfondito presunte o effettive disfunzioni o carenze nei settori di competenza del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione e degli altri enti incaricati di compiti federali. Di norma i risultati dell'ispezione sono presentati e pubblicati in un rapporto contenente raccomandazioni all'attenzione dell'autorità interessata. Parallelamente alle ispezioni o nel periodo che le precede, le CdG conducono anche accertamenti di portata minore che di norma non sono oggetto di un rapporto separato.

#### L'essenziale in breve

---

Un'ispezione (detta anche inchiesta) può avere diverse **origini**: può essere decisa nell'ambito dell'adozione del programma annuale delle CdG a gennaio, essere avviata in seguito a una domanda di cittadini (cfr. n. 3.5) o a eventi di attualità politica oppure essere aperta su proposta di una sottocommissione, di un membro di una CdG o anche di una commissione tematica. Prima di procedere a un'ispezione, può rivelarsi opportuno che la sottocommissione materialmente competente conduca i primi accertamenti. La decisione di condurre un'ispezione e la definizione del corrispondente mandato di inchiesta spettano sempre alla commissione plenaria che affida i lavori di attuazione alla sottocommissione competente. La sottocommissione definisce più precisamente l'oggetto di inchiesta, procede ad audizioni, attribuisce mandati alla Segreteria e formula conclusioni in un progetto di rapporto all'attenzione della Commissione plenaria (cfr. n. 2.1).

Un'ispezione può essere accompagnata da una **valutazione del CPA** (cfr. n. 3.3). In questo caso, in un primo tempo le CdG incaricano il CPA di eseguire uno studio (valutazione) i cui risultati saranno presentati in un rapporto. Di norma le CdG redigono poi un rapporto complementare separato contenente le loro conclusioni politiche e le loro raccomandazioni all'autorità interessata. I rapporti delle CdG e del CPA sono pubblicati contemporaneamente.

In altri casi, soprattutto quelli concernenti affari politicamente rilevanti per i quali una valutazione scientifica non è opportuna oppure che devono essere trattati con urgenza, le CdG stesse conducono l'**ispezione** in collaborazione con la loro Segreteria.

Gli organi delle CdG raccolgono le **informazioni** necessarie per le loro inchieste basandosi sui loro diritti d'informazione estesi (cfr. n. 4.1). Le regole della gestione di progetto si applicano alla pianificazione e alla direzione delle ispezioni.

L'ispezione si fonda su un'**analisi dei fatti** a partire dalla quale le Commissioni formulano le loro **raccomandazioni** all'attenzione dell'autorità interessata, di norma il Consiglio federale. Le raccomandazioni rispettano i criteri di valutazione della legalità, dell'adeguatezza e dell'efficacia (cfr. n. 1.2). Tuttavia, vista la loro natura politica, non sono vincolanti. Ciononostante, conformemente all'articolo [158](#) capoverso 2 LParl, il Consiglio federale deve informare le CdG sulla realizzazione delle raccomandazioni. Se ritengono che una raccomandazione debba avere un carattere vincolante, le Commissioni possono presentare in qualsiasi momento un intervento parlamentare (mozione, postulato) o un'iniziativa parlamentare.

Un'ispezione si conclude sempre con un rapporto finale. Questo **rapporto finale** e il parere del Consiglio federale vengono pubblicati nel Foglio federale, sempre che nessun interesse pubblico o privato preponderante vi si opponga. Conformemente all'articolo [157](#) LParl i progetti di rapporto sono previamente trasmessi all'autorità interessata perché esamini se esistono interessi degni di protezione che si oppongono alla pubblicazione del rapporto e se il rapporto contiene errori formali o materiali da correggere. La sottocommissione sottopone in seguito il suo progetto di rapporto alla Commissione plenaria per deliberazione, approvazione e pubblicazione.

Di norma la CdG interessata esegue un **controllo successivo** per il tramite della sua sottocommissione competente due o tre anni dopo la pubblicazione del rapporto di ispezione. Talvolta le Commissioni plenarie attribuiscono, nell'ambito del controllo successivo, anche un mandato al CPA per l'esecuzione di una breve valutazione.

## **Ulteriori informazioni**


---


- Programma annuale delle CdG.



### 3. Strumenti

## 3.2 Schema: le tappe di un'ispezione (senza valutazione del CPA)





**Esempi di ispezioni condotte recentemente dalle CdG:**

- [Ricorso alle conoscenze scientifiche da parte del Consiglio federale e dell'UFSP per la gestione della crisi pandemica, rapporto della CdG-N del 30.6.2023](#)
- [Commissioni consultive extraparlamentari, rapporto della CdG-S del 15.11.2022](#)



### 3. Strumenti

## 3.3 La valutazione

### Introduzione

Nell'ambito del proprio programma annuale, le **CdG possono** incaricare il **Controllo parlamentare dell'amministrazione** (CPA, v. n. 5.2) **di effettuare una valutazione**. Si tratta di studi scientifici sulla legalità, sull'adeguatezza e sull'efficacia di misure della Confederazione. Sulla base di detti studi, le CdG traggono poi le proprie conclusioni politiche e formulano raccomandazioni. Una valutazione è opportuna quando l'oggetto richiede un'analisi sistematica, risorse significative, competenze specifiche e indagini all'interno dell'Amministrazione.

### L'essenziale in breve

Il CPA segnala alle CdG **tematiche meritevoli d'essere chiarite**. A tal fine, sottopone a ciascuna sottocommissione, tre volte nel corso di una legislatura, possibili tematiche da valutare, cui le sottocommissioni attribuiscono poi un ordine di priorità. Inoltre, gli stessi **membri** delle CdG possono **avanzare proposte di temi** in qualsiasi momento; in questi casi il CPA chiarisce se tali temi sono idonei per essere oggetto di una valutazione. Di norma, il CPA può iniziare circa tre nuove valutazioni l'anno.

Il CPA elabora in una prima fase per ogni valutazione una bozza di progetto con svariate proposte di indagine. La sottocommissione competente delle CdG decide quale proposta dev'essere attuata. Da quel momento **il CPA lavora in modo indipendente**, applicando metodi scientifici e, se necessario, assegnando mandati esterni. Per questo dispone di un credito a preventivo.

Nelle sue valutazioni il CPA affronta solitamente le seguenti **questioni fondamentali**:

- concezione: la misura è concepita in modo adeguato?
- attuazione: la misura viene attuata in modo adeguato, ossia funzionale, e nel rispetto del principio della legalità?
- effetto: la misura produce l'effetto desiderato?

Sulla base dei risultati figuranti nel **rapporto di valutazione** del CPA, le CdG redigono un proprio rapporto in cui formulano **raccomandazioni** al Consiglio federale oppure depositano interventi parlamentari (v. n. 3.1).

Dall'assegnazione dell'incarico da parte della sottocommissione delle CdG sulla base della bozza di progetto fino alla disponibilità del rapporto della sottocommissione competente **una valutazione dura, di norma, da 12 a 18 mesi**.

I rapporti di valutazione sono trasmessi alle commissioni e, come i rapporti di ispezione, sono **pubblicati** se alla pubblicazione non si oppone un interesse degno di protezione (art. 10 cpv. 6 Oparl; v. n. 4.3). I rapporti di valutazione sono sul sito Internet del Parlamento e sul Foglio federale. In taluni casi, d'intesa con le CdG, prima della pubblicazione il CPA tiene una seduta informativa con i media.

#### Temi delle più recenti valutazioni svolte dal CPA

- Servizio militare con limitazioni
- Ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni
- Sistema dei giudici non di carriera
- Comunicazione delle autorità prima delle votazioni
- Misurazione dell'efficacia nel contesto della cooperazione internazionale
- Lavoro ridotto durante la crisi pandemica
- Uso delle conoscenze scientifiche da parte dell'UFSP durante la crisi pandemica
- Commissioni consultive extraparlamentari
- Protezione delle acque sotterranee

### Ulteriori informazioni


- LEDERMANN SIMONE / STREBEL FELIX, *Evaluation als Kontrollinstrument des Parlaments*, «Die Volkswirtschaft», 10/2019, pag. 14.

- BÄTTIG CHRISTOPH / SCHWAB PHILIPPE, La place de l'évaluation dans le cadre du contrôle parlementaire, in Horber-Papazian Katia (Hrsg.), *Regards croisés sur l'évaluation en Suisse*, Losanna: Presses polytechniques et universitaires romandes, 2015, 1–23.



### 3. Strumenti

## 3.4 Schema: le tappe di un'ispezione con valutazione





### 3. Strumenti

## 3.5 Le domande all'autorità di alta vigilanza

### Introduzione

---

Le domande secondo l'articolo 129 LParl sono segnalazioni di privati od organizzazioni in merito a persone od organi federali che sono sottoposti all'alta vigilanza delle Camere federali. Hanno lo scopo di evidenziare eventuali disfunzioni o carenze nell'attuazione delle leggi o nella gestione da parte di un'autorità federale. Sono trattate dalle CdG quando concernono la gestione di affari e sono di portata generale; quando invece concernono la gestione finanziaria dell'Amministrazione federale sono trattate dalle Commissioni delle finanze.

### L'essenziale in breve

---

I **limiti generali** cui è soggetta l'alta vigilanza (cfr. n. 1) si applicano anche alle suddette domande. In particolare le CdG non sono autorizzate ad abrogare o modificare decisioni né possono effettuare il controllo di merito delle decisioni giudiziarie (art. 26 cpv. 4 LParl). Di norma le CdG si occupano di singoli casi soltanto quando questi presentano un'importanza sistemica. Inoltre i richiedenti non hanno i diritti di parte né possono interporre ricorso contro le decisioni delle CdG. Le domande anonime od offensive non vengono trattate e non ricevono risposta.

Se una domanda è ammessa, la Segreteria esamina in quale misura contiene aspetti rilevanti per l'alta vigilanza parlamentare. Talvolta, le domande possono essere disbrigate o ricevere una risposta, dopo un breve esame, direttamente dalla Segreteria.

Se richiede accertamenti più complessi o evidenzia eventuali disfunzioni o carenze nell'attuazione delle leggi o nella gestione da parte di un'autorità federale, la domanda è inoltrata al **presidente della sottocommissione competente**. La Segreteria può tuttavia eseguire autonomamente accertamenti preliminari (ad es. chiedendo un parere all'Amministrazione). Il presidente della sottocommissione competente decide in seguito su come procedere.

Le domande svolgono un ruolo subordinato rispetto alle denunce all'autorità di vigilanza (art. 71 della legge federale sulla procedura amministrativa). Queste ultime chiedono a un'autorità di vigilanza di intervenire nell'interesse pubblico contro un'autorità amministrativa che le è subordinata. Le denunce possono verte su qualsiasi azione o decisione di un'autorità amministrativa. A differenza delle CdG, l'autorità di vigilanza può decidere di modificare o abrogare una decisione. Se il richiedente non ha sottoposto il suo caso all'autorità di vigilanza ordinaria o se una procedura giudiziaria o amministrativa riguardante lo stesso caso è ancora aperta, di norma le CdG non entrano nel merito o sospendono la loro decisione fino alla conclusione della procedura (principio della separazione dei poteri).

#### Esempio di una domanda che ha portato a una inchiesta da parte delle CdG:

- Rispetto dei diritti fondamentali da parte delle autorità federali nell'ambito della lotta alla pandemia di COVID-19: l'esempio dell'estensione del certificato sanitario, [rapporto della CdG-N del 30.6.2023](#)

Se un membro della Commissione riceve una domanda, può inoltrarla alla Segreteria delle CdG affinché ne coordini l'esame ed eventualmente la risposta (non di rado più membri della Commissione ricevono la stessa domanda).

Se una domanda chiede una modifica di legge, essa costituisce una petizione e rientra quindi nel settore di competenza della commissione tematica interessata e non in quello delle CdG.

Nel caso delle domande non vi è per legge un diritto a una risposta, bensì soltanto a una presa di conoscenza. Nella prassi, però, le domande ricevono sempre una risposta, sempre che non siano offensive e anonime (vedi sopra).

### Ulteriori informazioni

---


- ALBRECHT CHRISTOPH / NOSER ELISABETH, *Art. 129 Eingaben*, in: GRAF MARTIN / THELER CORNELIA / WYSS MORITZ VON (Hrsg.), *Parlamentsrecht und*

*Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz vom 13. Dezember 2002*, Basel: Helbing & Lichtenhahn Verlag, 2014, pagg. 873–876.



### 3. Strumenti

## 3.6 Schema: procedura relativa alle domande all'autorità di alta vigilanza





### 3. Strumenti

## 3.7 Altre attività delle CdG

### Introduzione

---

Oltre alle ispezioni e alle valutazioni, le CdG dispongono di una serie di strumenti che consente loro di svolgere efficacemente il loro mandato: esame dei rapporti di gestione, richieste d'informazione scritte, audizioni, visite di servizio ecc. Nella pratica questi strumenti non si escludono a vicenda; accade spesso che le CdG trattino lo stesso argomento avvalendosi di più strumenti.

### L'essenziale in breve

---

Conformemente all'articolo [144](#) LParl, il **Consiglio federale** sottopone ogni anno all'Assemblea federale il suo **rapporto di gestione** con il quale informa della sua attività nell'anno precedente. L'esame di tale rapporto da parte delle CdG è un compito storico dell'alta vigilanza parlamentare. Concretamente la procedura si svolge come segue: in primavera, nel quadro di una seduta comune, le CdG sentono tutti i consiglieri federali e il cancelliere della Confederazione. Durante queste audizioni tutti i capidipartimento presentano liberamente due o tre temi specifici che considerano particolarmente importanti; fa poi seguito una discussione generale. In genere, le CdG selezionano anche uno o più temi trasversali relativi alla gestione e invitano tutti i consiglieri federali a esprimersi al riguardo. In seguito alle audizioni le CdG decidono se proporre alle Camere federali di approvare o non approvare il rapporto di gestione mediante decreto federale semplice (art. [145](#) LParl). L'esame del rapporto di gestione del Tribunale federale segue una procedura analoga.

Oltre a questi due rapporti le CdG stabiliscono ogni anno a gennaio quali rapporti periodici intendono approfondire nell'ambito di un esame regolare, con o senza audizione. Secondo la prassi degli ultimi anni, le CdG esaminano ogni anno i **resoconti delle varie unità autonome** (FINMA, MPC e AV-MPC, Controllo federale delle finanze, BNS, rapporto del Consiglio federale sul raggiungimento degli obiettivi strategici delle FFS, della Posta, di Swisscom, del settore dei PF, dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni, di RUAG e di Skyguide) oltre che vari **rapporti relativi ad ambiti tematici specifici** (rapporto sullo stato di attuazione di Schengen/Dublino, rapporto sulle esportazioni di materiale bellico, rapporto sulla politica del personale dell'Amministrazione federale, rapporto sui rischi ecc.). Altri rapporti sono esaminati in modo più puntuale (per es. una volta per legislatura o alla fine di un periodo strategico).

In generale, nell'esercizio del loro mandato di vigilanza le CdG possono in particolare **richiedere informazioni e documenti** ai servizi sottoposti alla loro vigilanza e invitare i membri di tali servizi ad **audizioni**. Capita in effetti sovente che, per esempio in seguito a una richiesta o all'attualità politica, le CdG desiderino avere maggiori informazioni su un tema particolare prima di decidere se occorre agire dal punto di vista dell'alta vigilanza. A tale scopo, le CdG dispongono di diritti d'informazione estesi (cfr. n. 4.1).

Le CdG possono tra l'altro effettuare **visite di servizio**. Queste ultime consistono nel visitare un ufficio, un tribunale o un qualsiasi altro ente incaricato di compiti federali e nell'incontrare i relativi responsabili. Lo scopo è quello di conoscere meglio i mandati, i compiti e le competenze dell'ente in questione e di discutere con la direzione di affari correnti o tematiche particolari. Queste visite si svolgono perlopiù nell'ambito dell'attività regolare delle CdG, indipendentemente da un'inchiesta in corso, ma possono anche tenersi nell'ambito di un'ispezione o di un controllo successivo. Quando una sottocommissione organizza una visita di servizio vengono sistematicamente invitati anche i membri della Commissione plenaria e quelli della sottocommissione omologa.

Infine, le CdG possono attribuire **mandati a esperti** oppure commissionare **pareri giuridici** per far luce su un tema particolare.

### Ulteriori informazioni

---

- CdG, Elenco dei rapporti periodici del Consiglio federale, dell'Amministrazione e dei tribunali trattati dalle CdG (adattato e adottato ogni anno) (disponibile soltanto in ted.)
- Mäder Philipp / Noser Elisabeth, Art. 144 et Art. 145, in Graf Martin / Theler Cornelia / Von Wyss Moritz (Ed.), *Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz vom 13. Dezember 2002*, Basilea: Helbing & Lichtenhahn Verlag, 2014, 971-981



## 4. Informazione e confidenzialità

### 4.1 Diritti d'informazione

#### Introduzione

---

Le CdG dispongono di ampi diritti d'informazione. Possono sentire tutte le persone che sono o sono state al servizio della Confederazione e consultare tutti i documenti – ad eccezione dei verbali delle sedute del Consiglio federale e degli atti classificati come segreti nell'interesse della protezione dello Stato e dei servizi delle attività informative. Queste restrizioni non si applicano alla DelCdG.

#### L'essenziale in breve

---

Per adempiere i propri compiti di alta vigilanza le CdG dispongono di diritti che vanno oltre i diritti d'informazione generali delle commissioni parlamentari (art. [150](#) LParl): possono tra l'altro **corrispondere direttamente** con tutte le autorità, servizi ufficiali e altri titolari di compiti federali e ottenere da essi qualsiasi documento e informazione utile ai propri lavori (art. [153](#) LParl). Le CdG decidono autonomamente quali persone appartenenti alle autorità sotto vigilanza interrogare, senza dover chiedere l'assenso del Consiglio federale. Devono tuttavia **informare il Consiglio federale** sugli interrogatori; se del caso, quest'ultimo può chiedere di essere sentito preventivamente (art. [153](#) cpv. 5 LParl). Questa regolamentazione si applica per analogia anche alle relazioni delle CdG con i tribunali della Confederazione (art. [162](#) cpv. 1 lett. c LParl). Le CdG possono esercitare i propri diritti d'informazione sia attivamente che passivamente, vale a dire che possono accettare e trattare anche informazioni che – senza averle richieste – sono state loro riportate.

Le persone soggette all'obbligo di informare **non possono far valere il segreto d'ufficio** per non rispondere davanti alle CdG. Affinché le persone interrogate possano esprimersi liberamente, i loro superiori non hanno accesso ai verbali degli interrogatori. Se necessario all'esercizio dell'alta vigilanza, le CdG sono pure autorizzate a raccogliere informazioni e ricevere documenti da **persone e servizi esterni all'Amministrazione federale** (p. es. da rappresentanti dei Cantoni o da privati). Esse possono inoltre citare persone soggette all'obbligo di informare. Questa disposizione si applica anche a persone che non sono più al servizio della Confederazione.

Dal 2011 le CdG possono anche consultare determinati documenti «sui quali il Collegio governativo si è basato direttamente per prendere una decisione», ossia i corapporti dei singoli dipartimenti. L'articolo [153](#) capoverso 6 LParl prevede due sole **restrizioni dei diritti d'informazione** delle CdG: non possono consultare i verbali delle sedute del Consiglio federale e non possono ottenere informazioni segrete riguardanti la protezione dello Stato e i servizi delle attività informative.

Tali restrizioni non si applicano alla **DelCdG**. Al pari delle commissioni parlamentari d'inchiesta, la Delegazione può esigere tutte le informazioni e i documenti utili al proprio lavoro. Se i loro diritti d'informazione non sono sufficienti per esercitare l'alta vigilanza, le CdG possono incaricare la DelCdG di chiarire una questione concreta.

#### Ulteriori informazioni

---

- CdG, [Information et communication des CdG. Directives du 22 mai 2006 \(modifications du 27 janvier 2012\)](#).
- GRAF MARTIN / MOSER IRENE, Art. 153, in Graf Martin / Theler Cornelia / Wyss Moritz Von (Hrsg.), *Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz vom 13. Dezember 2002*, Basel: Helbing & Lichtenhahn Verlag, 2014, 1044-1063.
- CdG-S, Iniziativa parlamentare «Precisazione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza». Rapporto del 3 dicembre 2010 ([FF 2011 1683](#)).
- CdG, Diritti d'informazione e confidenzialità dei lavori. Rapporto annuale 2010 delle CdG e della DelCdG delle Camere federali ([FF 2011 3627](#), in particolare 3639).
- BIAGGINI GIOVANNI, *Droit à l'information des Commissions de gestion des Chambres fédérales dans le cadre d'une poursuite pénale du point de vue constitutionnel*. Avis de droit du 5 juin 2008 sur mandat de la Commission de gestion du Conseil national.
- OBERHOLZER NIKLAUS, *Le droit à l'information des commissions de gestion de l'Assemblée fédérale en matière de poursuite pénale analysé sous l'angle de la procédure pénale* : avis de droit du 5 juin 2008 commandé par la Commission de gestion du Conseil national.

- CdG, Diritti d'informazione delle CdG con riferimento al rapporto di vigilanza della Commissione amministrativa del Tribunale federale del 5 aprile 2020. [Dichiarazione delle Commissioni della gestione del 24 giugno 2020 ai sensi del diritto di alta vigilanza.](#)
- CdG, [La portata dei diritti d'informazione delle CdG. Commento delle CdG del 24 gennaio 2023 con riferimento alla dichiarazione del 24 giugno 2020 ai sensi del diritto di alta vigilanza.](#)
- SERVIZI DEL PARLAMENTO, *Aperçu des droits à l'information des commissions dans le cadre de la loi sur le Parlement*, stato: 12 gennaio 2012



## 4. Informazione e confidenzialità

### 4.2 Protezione delle informazioni e confidenzialità

#### Introduzione

---

Gli ampi diritti d'informazione delle CdG sono strettamente correlati al loro obbligo di garantire la protezione delle informazioni. I membri delle CdG sono soggetti al segreto d'ufficio, la cui violazione è punibile secondo l'articolo [320](#) del Codice penale (CP) e comporta misure disciplinari secondo l'articolo [13](#) LParl. I verbali e altri documenti devono essere trattati conformemente alla loro classificazione e la trasmissione di informazioni concernenti le deliberazioni delle commissioni è vietata, in particolare per proteggere le fonti e non pregiudicare la credibilità delle inchieste. Ciò vale anche per tutti i documenti che i membri ricevono nell'ambito della loro attività in seno alle CdG.

#### L'essenziale in breve

---

Secondo l'articolo [47](#) capoverso 1 LParl, le deliberazioni delle CdG, i loro documenti interni – p. es. i verbali – e i documenti redatti su loro richiesta devono essere **trattati in modo confidenziale**. I membri delle CdG e tutti i destinatari dei verbali e di altri documenti sono vincolati al segreto d'ufficio (art. [8](#) LParl); in particolare, non possono trasmettere ad altre persone le informazioni di cui sono a conoscenza. Fanno eccezione le informazioni e i documenti che la competente commissione plenaria ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

I **verbali** delle commissioni plenarie vengono trasmessi a tutti i membri della commissione in questione e ai collaboratori coinvolti della segreteria delle CdG. I verbali delle sedute delle sottocommissioni o dei gruppi di lavoro delle CdG vanno a tutti i membri di tali organi e ai collaboratori coinvolti della segreteria delle CdG. Un membro delle CdG che vuole consultare un verbale di una seduta di un organo di cui non è membro deve farne domanda al presidente della CdG in questione. Soltanto i presidenti delle CdG possono decidere se un verbale può essere trasmesso a terzi, segnatamente per scopi scientifici o ai fini dell'applicazione della legge. Essi decidono anche in merito alla consultazione dei verbali da parte di altre commissioni o delegazioni parlamentari federali. Al riguardo vanno osservate le condizioni specifiche stabilite nelle pertinenti istruzioni delle CdG. Le **persone sentite** nell'ambito di un'audizione ricevono, in linea di principio, gli estratti del verbale della loro audizione, ma non possono trasmetterli ad altri, in particolare non ai loro superiori. Con questa procedura si intende garantire che le persone sentite dalle CdG si possano esprimere in modo indipendente e che da quanto hanno veridicamente dichiarato non derivi loro alcun pregiudizio.

Le violazioni della confidenzialità del lavoro delle CdG («indiscrezioni») rendono difficile l'esercizio efficace dell'alta vigilanza parlamentare, ma soprattutto sono contrarie alla legge. Le CdG possono sporgere denuncia al Ministero pubblico della Confederazione. Le violazioni del segreto d'ufficio sono punibili in virtù dell'articolo [320](#) CP (pena detentiva sino a tre anni o pena pecuniaria) e dell'articolo [13](#) LParl (ammonizione o esclusione fino a sei mesi dalle commissioni della Camera).

Le indiscrezioni nuocciono anche alla credibilità delle CdG, che adottano pertanto i provvedimenti necessari a impedirle. Secondo le loro istruzioni relative alle misure di protezione del segreto, per le inchieste le CdG possono istituire (singolarmente o congiuntamente) un gruppo di lavoro di massimo sette membri, se vi è un rischio elevato di indiscrezioni o un argomento riveste una portata politica particolare. Inoltre, il presidente dell'organo incaricato dell'inchiesta può limitare l'accesso ai documenti stabilendo che possono essere trasmessi soltanto con numeri personalmente attribuiti e mediante invio raccomandato oppure consultati soltanto durante una seduta o presso la segreteria. In questi casi i membri non sono autorizzati a realizzare copie. Quest'ultima procedura si applica sempre nel caso dei corapporti dei capidipartimento.

#### Ulteriori informazioni

---

- CdG, [Instructions des CdG du 28 janvier 2019 relatives au traitement de leurs procès-verbaux et autres documents.](#)

- CdG, [Directives des CdG du 27 janvier 2012 relatives aux mesures visant au maintien du secret.](#)



## 4. Informazione e confidenzialità

### 4.3 Informazione al pubblico

#### Introduzione

---

Secondo gli articoli [5](#) e [48](#) LParl le Commissioni della gestione informano il pubblico tempestivamente ed esaurientemente sulla loro attività, sempre che interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano. Così facendo contribuiscono a rendere più trasparente l'operato dello Stato. La comunicazione delle informazioni è disciplinata dalle corrispondenti [direttive delle CdG](#).

#### L'essenziale in breve

---

Le CdG informano principalmente sui **risultati delle loro inchieste**. Motivano le loro valutazioni e illustrano prontamente le loro decisioni in modo completo e trasparente. A tal fine pubblicano i rapporti finali delle inchieste sul sito Internet del Parlamento e successivamente nel Foglio federale (art. [158](#) cpv. 3 LParl in combinato disposto con l'art. [13](#) cpv. 1 della legge sulle pubblicazioni ufficiali). Nell'ambito del rapporto annuale forniscono anche informazioni sugli accertamenti portati a termine durante l'anno in esame e in relazione ai quali non è stato pubblicato un rapporto specifico.

Di norma le CdG informano anche in merito all'**apertura di un'inchiesta**. Al riguardo comunicano l'oggetto dell'inchiesta, l'organo incaricato e, nella misura del possibile, la procedura prevista. Se lo reputano opportuno, forniscono eccezionalmente informazioni in relazione a un'**inchiesta in corso** (informazione intermedia). Il [programma annuale delle CdG](#), liberamente accessibile su Internet, offre una panoramica di tutte le inchieste in corso.

Prima di divulgare determinate informazioni, le CdG si accertano che **interessi degni di protezione** non si oppongano alla pubblicazione (art. [158](#) cpv. 3 LParl). Tra questi figurano segnatamente la protezione delle fonti, la protezione dello Stato e la protezione dei dati e degli interessi personali. Le CdG attribuiscono grande importanza alla protezione della personalità, poiché consente di garantire l'espressione libera e indipendente delle persone sentite. Evitano pertanto di rendere nota l'identità di una persona, salvo se si tratta di una persona con un'importante carica pubblica, se la persona ha acconsentito alla divulgazione della propria identità o se, nello specifico, la sua identità è già nota ai più.

I **presidenti delle CdG** sono responsabili della politica di informazione della rispettiva Commissione. Lavorano di concerto con i presidenti delle Sottocommissioni e sono assistiti dalla Segreteria. Tutte le informazioni relative al contenuto di un oggetto devono essere discusse davanti alla Commissione plenaria competente. I membri delle CdG possono rispondere personalmente alle domande dei media purché non divulgino informazioni confidenziali. In questi casi è comunque auspicabile che prendano previamente contatto con i presidenti delle Commissioni e con la Segreteria.

L'**informazione al pubblico** avviene tramite rapporti, comunicati stampa e conferenze stampa. I comunicati stampa sono redatti dalla Segreteria su incarico dei presidenti delle Commissioni. Sintetizzano le informazioni relative a un dato oggetto e indicano a chi ci si può rivolgere per ottenere maggiori informazioni. Se sussiste un interesse pubblico particolare, le Commissioni possono organizzare una conferenza stampa. Quest'ultima è diretta dal presidente della Commissione responsabile, a cui in linea di principio si affianca il presidente della Sottocommissione competente e un relatore di una seconda lingua ufficiale. Il [sito Internet del Parlamento](#) riporta infine diverse informazioni concernenti il mandato e i lavori delle CdG.

#### Informazioni complementari

---

- Direttive sull'informazione e la comunicazione delle CdG ("Information et communication des CdG. Directives du 22.5.2006, modifications du 27.1.2012"; disponibile anche in tedesco)



## 5.1 Compiti e prestazioni della segreteria

### Introduzione

---

Con la sua attività la Segreteria delle CdG e della DelCdG crea le condizioni che permettono a questi due organi di adempiere in modo ottimale i mandati loro conferiti dalla legge. La Segreteria è composta da vari collaboratori scientifici e dalla Segreteria amministrativa.

### L'essenziale in breve

---

I principali compiti dei collaboratori scientifici sono:

- **prestare consulenza materiale e strategica** sull'alta vigilanza parlamentare, sul contenuto dei dossier e sulle questioni giuridiche;
- **raccogliere informazioni** presso l'Amministrazione federale e altri organi sottoposti a vigilanza;
- **pianificare continuamente i lavori** delle CdG e delle sottocommissioni, della DelCdG e dei gruppi di lavoro e assegnare le risorse corrispondenti;
- **coordinare** i lavori delle CdG e della DelCdG con la Segreteria delle CdF e della DelFin e quella del CDF nonché assicurare lo scambio con le segreterie delle commissioni tematiche;
- **preparare le sedute delle Commissioni e delle sottocommissioni** in collaborazione con i rispettivi presidenti: redazione di scenari all'attenzione del presidente, analisi delle informazioni rilevanti, elaborazione di cataloghi di domande per le audizioni, preparazione di proposte su come procedere, presa di contatto con l'Amministrazione ecc.;
- **eseguire compiti di gestione di progetto durante le inchieste e le ispezioni**: preparazione dei piani di inchiesta, analisi materiale delle informazioni, elaborazione di documenti di lavoro, progetti di lettere e progetti di rapporti e collaborazione con l'Amministrazione, il CPA, gli esperti esterni e il servizio di traduzione;
- elaborare **progetti di interventi e di iniziative parlamentari** all'attenzione delle CdG;
- **trattare le domande all'autorità di vigilanza**: analisi materiale e formale, elaborazione di una risposta diretta o di un progetto di risposta;
- **organizzare le visite di servizio e i seminari delle CdG**;
- **organizzare la comunicazione al pubblico** (i rendiconti, in quanto attività politica, rientrano nella responsabilità individuale del membro della Commissione incaricato della comunicazione).

I compiti della **Segreteria amministrativa** sono:

- **organizzare le sedute delle Commissioni e delle sottocommissioni**: preparazione e invio degli inviti e della documentazione, prenotazione di sale, collaborazione con gli uscieri ecc.;
- **rispondere a domande amministrative** di membri delle CdG nonché di collaboratori dei Servizi del Parlamento, dell'Amministrazione federale o degli organi sottoposti alla vigilanza delle CdG;
- **organizzare il seminario e i viaggi di informazione** delle CdG;
- **trattare tutta la corrispondenza in entrata e in uscita, gestire e archiviare** i documenti.

Oltre alle suddette attività direttamente legate all'esercizio dell'alta vigilanza del Parlamento, la Segreteria delle CdG partecipa, se necessario, a progetti sovraordinati dei Servizi del Parlamento provvedendo garantendo che gli interessi e le esigenze specifici delle commissioni di vigilanza siano tenuti in considerazione. Inoltre, se del caso, la Segreteria partecipa ai progetti di collaborazione tecnica parlamentare nel settore dell'alta vigilanza (assistenza ai parlamentari di Paesi in sviluppo, in transizione democratica o in fase post-conflitto nell'ambito di progetti condotti dal DFAE).



## 5.2 Compiti e prestazioni del CPA

### Introduzione

---

Il Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) è il servizio di valutazione dell'Assemblea federale. Su incarico delle CdG svolge studi sulla legalità, sull'adeguatezza e sull'efficacia delle attività delle autorità federali e richiama l'attenzione delle CdG su tematiche che necessitano chiarimenti. Inoltre, con l'approvazione delle CdG, il CPA può agire per conto di altre commissioni parlamentari. Il CPA elabora i propri incarichi in modo indipendente e nel farlo dispone degli ampi diritti di informazione delle CdG. Può conferire mandati esterni a terzi e delegare loro i diritti di informazione. Il CPA è composto da sette collaboratori fissi (5,5 equivalenti a tempo pieno) ed è amministrativamente subordinato alla segreteria delle CdG.

### L'essenziale in breve

---

I compiti principali del CPA:

- svolge **valutazioni** sulla legalità, sull'adeguatezza e sull'efficacia delle attività delle autorità federali su incarico delle CdG (v. n. 3.3);
- elabora un elenco di **proposte per tematiche** che dal punto di vista dell'alta vigilanza parlamentare richiedono un chiarimento più approfondito (nell'ambito della pianificazione annuale delle CdG);
- **verifica la qualità e l'utilizzo di valutazioni** avviate dalla stessa Amministrazione federale;
- **fornisce supporto e consulenza** alle CdG per:
  - la formulazione di mandati di valutazione;
  - l'utilizzo politico dei risultati della valutazione;
  - i **controlli successivi** relativi a precedenti ispezioni delle CdG che si basavano su una valutazione del CPA;
- svolge **valutazioni sintetiche** per chiarire questioni specifiche delle CdG sotto forma di uno studio empirico con metodi scientifici (p. es. nell'ambito di controlli successivi).
- Per conto e nell'ambito delle competenze **di altre commissioni parlamentari**: realizzazione di valutazioni e monitoraggio della qualità e dell'uso delle valutazioni effettuate dall'amministrazione federale (con l'accordo della CdG).

### Ulteriori informazioni

---

- LEDERMANN, SIMONE (2016), *Die Ausgestaltung der Unabhängigkeit von Evaluationsdiensten: Die Parlamentarische Verwaltungskontrolle im Kontext der Aufsichtsorgane des Bundes*, In: LeGes 2016/1, pagg. 63–82.
- Ledermann Simone / Tobler Andreas, ParlG, Art. 27 Überprüfung der Wirksamkeit, in Graf Martin / Caroni Andrea (Hrsg.), *Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG)*, Aktualisierung 2021 Basel: Verlag parlaments.ch, 2011, 72–78.
- BÄTTIG CHRISTOPH / TOBLER ANDREAS, ParlG, Art. 27 Überprüfung der Wirksamkeit, in Graf Martin / Theler Cornelia / Wyss Moritz Von (Hrsg.), *Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG)*, Basel: Helbing & Lichtenhahn Verlag, 2014, 242–251.



## 6. Domande frequenti

### Organizzazione

---

#### ***Quando sono comunicate le date delle sedute? Quali date devo tenere libere?***

Le date delle sedute vengono fissate in più fasi: in un primo momento gli Uffici dei Consigli fissano con un buon anno di anticipo le date delle sedute per tutte le Commissioni. Queste date possono essere consultate sulla pagina Internet del Parlamento. Lei riceverà poi in primavera la pianificazione delle sedute delle CdG per l'anno successivo che contiene date supplementari. La preghiamo di tenere libere le date delle sedute della Commissione plenaria e delle sottocommissioni di cui fa parte. Le sottocommissioni adottano le date delle loro sedute di regola nel terzo trimestre (agosto/settembre), in modo che le altre date delle sedute ancora da stabilire possano essere fissate e riservate tempestivamente. Inoltre i presidenti delle Commissioni e delle sottocommissioni possono convocare, all'occorrenza, sedute con breve preavviso.

► Vedi numero 2.5

#### ***Tempo fa ho annotato la data provvisoria di una seduta. Come posso sapere se avrà effettivamente luogo una seduta in quella data?***

Su Parlnet trova nel calendario le date delle Commissioni plenarie e dei gruppi di lavoro delle CdG. Se in una data dovesse aver luogo una seduta e due settimane prima Lei non ha ancora ricevuto nessuna convocazione, La preghiamo di contattare la segreteria delle CdG. Quest'ultima è a disposizione anche per domande in merito alle sottocommissioni. Su Parlnet trova tutti i documenti importanti, comprese le convocazioni alle sedute.

#### ***Sarò assente nei giorni prima della prossima seduta e non avrò accesso alla mia posta. Come posso essere sicuro/a di disporre di tutti i documenti prima della seduta in caso di invio successivo?***

I documenti supplementari sono disponibili anche online su Parlnet a partire dal momento in cui vengono trasmessi per l'invio successivo e possono essere scaricati in ogni momento dai membri delle CdG.

#### ***Posso designare un sostituto che mi rappresenti nelle Commissioni della gestione?***

No. Conformemente all'art. 18 cpv. 4 del Regolamento del Consiglio nazionale e all'art. 14 cpv. 4 del Regolamento del Consiglio degli Stati, a differenza di altre Commissioni parlamentari i membri delle CdG non possono farsi sostituire né nella Commissione plenaria né in una sottocommissione.

#### ***Desidero ricevere tutti i documenti esclusivamente per via elettronica. Come devo procedere?***

All'inizio della legislatura può indicare su una lista se desidera ricevere i documenti esclusivamente per via elettronica. Ovviamente, anche nel corso della legislatura può rivolgersi in ogni momento alla segreteria per ricevere i documenti soltanto in formato elettronico. Documenti personali numerati e/o documenti inviati per raccomandata sono trasmessi in ogni caso per posta.

### Inchieste e pratiche delle CdG

---

#### ***Come posso richiedere un'ispezione?***

I membri delle CdG possono presentare in qualsiasi momento la richiesta per una nuova ispezione. In linea di massima occorre una breve descrizione dei fatti, degli indizi di problemi e dei punti centrali su cui le CdG dovranno indagare. La decisione di aprire un'ispezione spetta alla Commissione plenaria. La domanda scritta deve pervenire alla segreteria al più tardi due settimane prima della data della seduta affinché possa essere tradotta, inserita nell'ordine del giorno e allegata ai documenti della seduta

e la segreteria possa preparare il dispositivo di decisione. Qualora la Commissione decida di procedere all'ispezione, quest'ultima viene effettuata in più fasi secondo regole definite (gestione di progetto).

► **Vedi numeri 3.1 e 3.2**

### ***Come posso richiedere un'ispezione con valutazione?***

Analogamente alla domanda per un'ispezione classica, occorre comunque motivare perché una valutazione sia lo strumento idoneo a indagare sui punti centrali dell'ispezione. Questo è in particolare il caso quando è necessario che un'unità scientifica indipendente (il CPA) esamini il concetto, l'attuazione o l'effetto di una serie di misure del Consiglio federale. Al riguardo va osservato che una valutazione del CPA dura da 12 a 18 mesi e comporta notevoli risorse. I membri delle CdG sono quindi esortati a presentare la loro richiesta il prima possibile, in modo che il CPA possa includere la tematica nei suoi accertamenti e sottoporla in autunno alle sottocommissioni competenti per inserirla fra le priorità.

► **Vedi numeri 3.3 e 3.4**

### ***In qualità di membro di commissione posso affidare alla segreteria un compito che non fa parte di un oggetto trattato dal competente organo di alta vigilanza?***

No. La segreteria lavora soltanto per incarico dei corrispondenti organi di alta vigilanza e non di singoli membri.

### ***Che cosa faccio quando ricevo una domanda?***

Occorre verificare se la domanda riguarda la necessità di intervenire dal punto di vista dell'alta vigilanza parlamentare. Se sì, la domanda va trasmessa alla segreteria in modo che possa essere coordinata con altre domande di tenore uguale o simile inviate ad altre persone. Se no, Lei stesso/a deve rispondervi in modo per quanto possibile dettagliato.

► **Vedi numeri 1.6, 3.5 e 3.6**

### ***È compito della segreteria preparare i rapporti per la Commissione plenaria o le Camere federali?***

No. È un compito politico che è unicamente di competenza dei membri delle Commissioni della gestione.

### ***Posso chiedere di consultare documenti riguardanti l'organizzazione interna di un'unità resa autonoma?***

Di regola no. Conformemente alla legge federale del 17 dicembre 2010 sulla partecipazione dell'Assemblea federale alla determinazione dell'orientamento strategico delle unità rese autonome il Parlamento coopera soltanto alla determinazione degli *obiettivi strategici* delle unità rese autonome e al controllo del loro rispetto. Per l'alta vigilanza in questo ambito le CdG agiscono pertanto con grande ritegno e si concentrano principalmente su come il Consiglio federale gestisce strategicamente e sorveglia queste unità. Per questa ragione simili documenti non sono in linea di massima necessari per l'esercizio dell'alta vigilanza da parte delle CdG.

► **Vedi numero 1.4**

### ***Posso far tradurre determinati documenti?***

Per quanto possibile, tutti i documenti di lavoro e le bozze dei rapporti della segreteria sono tradotti in tedesco e francese. All'Amministrazione federale viene inoltre richiesto di presentare i suoi rapporti nelle due lingue. I documenti dell'Amministrazione che sono disponibili soltanto in una lingua e le lettere dei cittadini non vengono tradotti, così come non sono tradotti i rapporti peritali e materiali relativi ai rapporti di valutazione del CPA. Tuttavia, con il consenso della Commissione plenaria un membro delle CdG può richiedere la traduzione di parti di rapporti, se ciò appare indispensabile per il proseguimento dell'inchiesta.

***Posso richiedere io stesso/a informazioni all'Amministrazione?***

Conformemente all'articolo 7 LParl Lei ha il diritto di ricevere dal Consiglio federale e dall'Amministrazione federale le informazioni ritenute necessarie per l'esercizio del suo mandato parlamentare. Tuttavia i diritti d'informazione dei parlamentari sono limitati rispetto ai diritti delle Commissioni di vigilanza. Per questa ragione domande d'informazioni approfondite in relazione a oggetti correnti delle CdG possono essere presentate soltanto dal corrispondente organo di alta vigilanza – e non da singoli membri di commissione.

► Vedi numero 4.1

***Posso utilizzare la mia e-mail privata per comunicare con la segreteria?***

Ogni membro dispone di un indirizzo e-mail ufficiale del Parlamento. Questo indirizzo è tecnicamente sicuro e consente anche, se necessario, di inviare o ricevere mail crittografate. Secondo le prescrizioni in materia di protezione delle informazioni, solo l'indirizzo ufficiale può essere utilizzato per lo scambio di informazioni e documenti. Inoltre sul portale Parlnet sono sempre disponibili tutte le informazioni.

***Come devo gestire i documenti confidenziali o numerati di cui non necessito più?***

I documenti confidenziali (verbali delle sedute, rapporti non ancora pubblicati ecc.) non possono essere gettati nei rifiuti ordinari o nella carta straccia. Questi documenti devono essere distrutti personalmente dai membri delle CdG nei contenitori previsti a questo scopo a Palazzo federale o riportati in segreteria. I documenti numerati devono essere riportati obbligatoriamente in segreteria.

► Vedi numero 4.2

***Posso parlare con i rappresentanti dei media di un oggetto in corso di trattazione presso le CdG?***

I membri delle CdG possono parlare esclusivamente di contenuti che sono stati pubblicati con il consenso della competente Commissione plenaria.

► Vedi numero 4.3

***Anche i collaboratori e le segreterie dei gruppi parlamentari hanno accesso ai verbali e ad altri documenti delle CdG?***

Le segreterie dei gruppi parlamentari e i collaboratori personali dei deputati non hanno il diritto di consultare i verbali e altri documenti che rientrano nell'ambito dell'alta vigilanza. Gli articoli 6b e 6c dell'ordinanza sull'amministrazione parlamentare non sono applicabili.

► Vedi al riguardo le [Istruzioni delle Commissioni della gestione delle Camere federali relative al trattamento dei loro verbali e di altri documenti del 28 gennaio 2019](#), numero 4.3.3 lettera d



## 7.1 Basi legali relative alle CdG

---

### **Costituzione federale ([RS 101](#) ; Stato 13.02.2022)**

---

#### *Art. 169 Alta vigilanza*

<sup>1</sup> L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sul Consiglio federale e sull'amministrazione federale, sui tribunali federali e sugli altri enti incaricati di compiti federali.

<sup>2</sup> Le L'obbligo di mantenere il segreto non è opponibile alle delegazioni speciali di commissioni di vigilanza previste dalla legge.

#### *Art. 170 Verifica dell'efficacia*

L'Assemblea federale provvede a verificare l'efficacia dei provvedimenti della Confederazione.

### **Legge federale sull'Assemblea federale ([RS 171.10](#) ; Stato 4.12.2023)**

---

#### *Art. 11 Indicazione delle relazioni d'interesse*

<sup>1</sup> All'entrata in funzione e all'inizio di ogni anno, ciascun parlamentare informa per scritto l'Ufficio su:

- a. le sue attività professionali; se è salariato, il parlamentare indica la propria funzione e il datore di lavoro;
- b. altre attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato;
- c. le sue attività di consulenza o perizia per servizi federali;
- d. le sue attività permanenti di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed esteri;
- e. la sua partecipazione a commissioni o ad altri organi della Confederazione.

<sup>1bis</sup> Nel caso di attività di cui al capoverso 1 lettere b–e, il parlamentare indica se il mandato è assolto a titolo onorifico o dietro compenso. Le indennità per il rimborso delle spese non sono prese in considerazione.

<sup>2</sup> I Servizi del Parlamento compilano un registro pubblico delle indicazioni fornite dai parlamentari.

<sup>3</sup> I parlamentari che hanno un interesse personale diretto in un oggetto in deliberazione sono tenuti ad indicarlo quando si esprimono nella Camera o in una Commissione.

<sup>4</sup> È fatto salvo il segreto professionale ai sensi del Codice penale.

#### *Art. 11a Ricusazione*

<sup>1</sup> Nell'esercizio dell'alta vigilanza secondo l'articolo 26, i membri di commissioni o di delegazioni si ricusano in qualsiasi oggetto in deliberazione in cui abbiano un interesse personale diretto oppure qualora la loro imparzialità rischi di essere messa in dubbio per altri motivi. La difesa di interessi politici, in particolare a nome di enti pubblici, partiti o associazioni, non costituisce motivo di ricusazione.

<sup>2</sup> Nei casi controversi la commissione interessata o la delegazione decide definitivamente sulla ricusazione dopo aver sentito il membro interessato.

#### *Art. 26 Alta vigilanza*

<sup>1</sup> L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sulla gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione, dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, del Ministero pubblico della Confederazione e di altri enti incaricati di compiti federali.

<sup>2</sup> Esercita l'alta vigilanza sulla gestione finanziaria nell'ambito dell'articolo 8 della legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze.

<sup>3</sup> L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza attenendosi ai seguenti criteri:

- a. legalità;
- b. conformità all'ordinamento vigente;
- c. adeguatezza;
- d. efficacia;
- e. economicità.

<sup>4</sup> L'alta vigilanza non include la competenza di abrogare o modificare decisioni. È escluso il controllo di merito delle decisioni giudiziarie e delle decisioni del Ministero pubblico della Confederazione.

#### *Art. 43 Designazione delle commissioni*

<sup>2bis</sup> La Conferenza di coordinamento provvede affinché i presidenti delle Commissioni della gestione delle due Camere non facciano parte dello stesso gruppo parlamentare.

#### *Art. 47 Natura confidenziale delle deliberazioni*

<sup>1</sup> Le deliberazioni delle commissioni sono confidenziali; in particolare non viene divulgata la posizione assunta dai singoli partecipanti, né reso noto come essi hanno votato.

<sup>2</sup> Le commissioni possono decidere di procedere ad audizioni pubbliche.

#### *Art. 52 Compiti delle Commissioni della gestione*

<sup>1</sup> Le Commissioni della gestione (CdG) esercitano l'alta vigilanza sulla gestione secondo l'articolo 26 capoversi 1, 3 e 4.

<sup>2</sup> Impostano la loro attività di controllo sui criteri di legalità, adeguatezza ed efficacia.

#### *Art. 53 Delegazione delle Commissioni della gestione*

<sup>1</sup> Le Commissioni della gestione nominano al proprio interno tre membri ciascuna quali membri della Delegazione della gestione (DelCdG). La Delegazione si costituisce da sé.

<sup>2</sup> La Delegazione sorveglia l'attività nel settore della protezione dello Stato e dei servizi delle attività informative ed esamina l'azione dello Stato nei settori che devono rimanere segreti poiché la loro conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali.

<sup>3</sup> Svolge gli altri incarichi speciali che le sono conferiti da una Commissione della gestione.

<sup>3bis</sup> Il Consiglio federale informa la Delegazione al più tardi 24 ore dopo avere emanato una decisione a salvaguardia degli interessi del Paese o della sicurezza interna o esterna.

<sup>4</sup> La Delegazione presenta alle Commissioni della gestione un proprio rapporto corredato di proposte.

<sup>5</sup> Decide a maggioranza dei membri votanti.

#### *Art. 67 Diritti d'informazione*

Le unità amministrative dei Servizi del Parlamento dispongono degli stessi diritti d'informazione degli organi dell'Assemblea federale per cui operano.

#### *Art. 129 Domande concernenti la gestione*

Le domande concernenti la gestione generale o finanziaria del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale, dei Tribunali federali e di altri enti incaricati di compiti federali sono trasmesse per risposta diretta alle Commissioni della gestione o delle finanze.

#### *Art. 144 Obiettivi annuali del Consiglio federale e rapporto di gestione*

<sup>1</sup> Prima che inizi l'ultima sessione ordinaria dell'anno, il Consiglio federale comunica i suoi obiettivi per l'anno successivo. Tali obiettivi devono essere conformi al programma di legislatura

<sup>2</sup> Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale i rapporti concernenti la sua gestione nell'anno precedente due mesi prima della sessione in cui devono essere trattati.

<sup>3</sup> Il rapporto di gestione del Consiglio federale informa sui punti salienti dell'attività governativa nell'anno considerato. Informa altresì sul conseguimento degli obiettivi determinanti nell'anno in questione, sull'attuazione del programma di legislatura e del programma legislativo, nonché sullo stato degli indicatori rilevanti ai fini della valutazione generale della situazione e ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi. Eventuali deroghe, nonché progetti non pianificati devono essere motivati.

#### *Art. 145 Trattazione del rapporto di gestione*

<sup>1</sup> Il presidente della Confederazione difende dinnanzi alle Camere il rapporto di gestione del Consiglio federale, sempre che i regolamenti delle Camere non prevedano altrimenti.

<sup>2</sup> L'Assemblea federale approva questo rapporto mediante decreto federale semplice.

#### *Art. 150 Diritti d'informazione generali*

<sup>1</sup> Le commissioni e le sottocommissioni da esse istituite sono autorizzate, per l'adempimento dei loro compiti, a:

- a. invitare il Consiglio federale alle proprie sedute per ottenere informazioni, ed esigere rapporti dal medesimo;
- b. esigere che il Consiglio federale metta a loro disposizione documenti;
- c. d'intesa con il Consiglio federale, interrogare persone al servizio della Confederazione.

<sup>2</sup> Le commissioni e le sottocommissioni non hanno diritto di esigere informazioni:

- a. inerenti alle procedure di corapporto e alle deliberazioni delle sedute del Consiglio federale;
- b. classificate come segrete nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali.

<sup>3</sup> Esse prendono provvedimenti appropriati per tutelare il segreto. Possono in particolare prevedere che le informazioni sottostanti al segreto d'ufficio conformemente all'articolo 8 pervengano unicamente a una sottocommissione.

<sup>4</sup> Se tra una commissione e il Consiglio federale non vi è unanimità di vedute circa l'estensione dei diritti d'informazione, la commissione può appellarsi alla presidenza della Camera cui appartiene. La presidenza cerca di mediare.

<sup>5</sup> La presidenza della Camera decide definitivamente se tra la commissione e il Consiglio federale è controverso se le informazioni richieste servano all'adempimento dei compiti della commissione secondo il capoverso 1.

<sup>6</sup> Qualora ritenga che la commissione non abbia diritto alle informazioni secondo il capoverso 2 e la mediazione della presidenza sia rimasta infruttuosa, il Consiglio federale, invece di consentire la consultazione dei documenti, può presentare alla commissione un rapporto.

<sup>7</sup> Per preparare la mediazione, la presidenza della Camera può prendere incondizionatamente visione dei documenti del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale.

#### *Art. 153 Diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza*

<sup>1</sup> Oltre ai diritti d'informazione di cui all'articolo 150, le commissioni di vigilanza hanno il diritto di corrispondere direttamente con tutte le autorità, servizi ufficiali e altri titolari di compiti federali, nonché di ottenere da essi, in applicazione dell'articolo 156, qualsiasi documento e informazione utile ai loro lavori. Esse possono incaricare la loro segreteria di chiarire singoli fatti.

<sup>2</sup> Possono raccogliere informazioni e ricevere documenti da persone e servizi esterni all'Amministrazione federale, sempreché ciò sia necessario all'esercizio dell'alta vigilanza. L'articolo 156 è parimenti applicabile alle persone esterne all'Amministrazione federale che sono state precedentemente al servizio della Confederazione. È applicabile per analogia il diritto di rifiutare la testimonianza in virtù dell'articolo 42 della legge del 4 dicembre 1947/177 di procedura civile federale.

<sup>3</sup> In applicazione analogica degli articoli 49, 50 e 201–209 del Codice di procedura penale<sup>178</sup>, le commissioni di vigilanza possono citare, su decisione del presidente della Commissione, persone soggette all'obbligo di informare e, in caso di assenza ingiustificata, sottoporle ad accompagnamento coattivo da parte di organi di polizia federali e cantonali.

<sup>4</sup> Le decisioni relative alle citazioni e all'accompagnamento coattivo possono essere impugnate mediante opposizione entro dieci giorni dinanzi al presidente della Camera a cui appartiene il presidente della Commissione che ha preso la decisione. L'opposizione non ha effetto sospensivo. Se constata che la decisione è illegale o sproporzionata, il presidente della Camera può accordare all'opponente una riparazione. La decisione su opposizione è definitiva.

<sup>5</sup> Prima di interrogare un membro del Consiglio federale, le commissioni di vigilanza lo informano esaurientemente sull'oggetto dell'interrogatorio. Informano preventivamente il Consiglio federale sugli interrogatori di persone che gli sono o gli erano subordinate. Sentono il Consiglio federale, a sua richiesta, prima di raccogliere informazioni presso persone o prima di farsi consegnare documenti.

<sup>6</sup> Le commissioni di vigilanza decidono definitivamente sull'esercizio dei loro diritti d'informazione. Non hanno alcun diritto di farsi consegnare:

- a. i verbali delle sedute del Consiglio federale;
- b. i documenti classificati come segreti nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali.

<sup>7</sup> Prendono provvedimenti appropriati a tutela del segreto giusta l'articolo 150 capoverso 3. A tale scopo, nonché per il caso in cui i loro diritti d'informazione non fossero sufficienti per esercitare l'alta vigilanza, possono incaricare le loro delegazioni di chiarire una questione concreta. Emanano istruzioni sulla tutela del segreto applicabili nel loro settore di competenza. A tal fine limitano in particolare l'accesso ai corrapporti.

#### *Art. 154 Diritti d'informazione delle delegazioni delle commissioni di vigilanza*

<sup>1</sup> Alle delegazioni delle commissioni di vigilanza non può essere sottaciuta alcuna informazione.

<sup>2</sup> Per adempiere i loro compiti, le delegazioni delle commissioni di vigilanza hanno, oltre ai diritti d'informazione di cui agli articoli 150 e 153, il diritto di:

- a. farsi consegnare:
  1. i verbali delle sedute del Consiglio federale,
  2. i documenti classificati come segreti nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali;
- b. interrogare persone in veste di testimoni; per la citazione e l'accompagnamento coattivo l'articolo 153 capoversi 3 e 4 è applicabile per analogia.

<sup>3</sup> La Delegazione delle finanze e la Delegazione delle Commissioni della gestione ricevono costantemente tutte le decisioni del Consiglio federale, proposte e corrapporti inclusi. Stabiliscono congiuntamente i dettagli della loro trasmissione, consultazione e conservazione.

*Art. 154a Ripercussioni delle inchieste della Delegazione delle Commissioni della gestione su altri procedimenti o indagini*

<sup>1</sup> Inchieste disciplinari o amministrative della Confederazione riguardanti fatti o persone che sono oggetto di un'inchiesta della Delegazione delle Commissioni della gestione possono essere avviate o proseguite unicamente con l'autorizzazione di quest'ultima.

<sup>2</sup> La Delegazione delle Commissioni della gestione decide sull'autorizzazione dopo aver sentito il Consiglio federale.

<sup>3</sup> Se è controversa la necessità dell'autorizzazione, decide in merito, a maggioranza dei due terzi di tutti i membri, la Delegazione delle Commissioni della gestione.

<sup>4</sup> Un'inchiesta della Delegazione delle Commissioni della gestione non impedisce l'esecuzione di procedimenti giudiziari civili e amministrativi né di istruzioni preparatorie e procedimenti giudiziari in materia penale.

*Art. 155 Interrogatori e esame dei testimoni da parte delle delegazioni delle commissioni di vigilanza*

<sup>1</sup> Prima di qualsiasi interrogatorio, va accertato se una persona debba essere sentita a titolo di persona informata sui fatti o di testimone.

<sup>2</sup> L'esame formale dei testimoni è ordinato soltanto se una fattispecie non può essere sufficientemente chiarita in altro modo. Ogni persona è tenuta a deporre.

<sup>3</sup> Una persona contro cui è diretta interamente o prevalentemente un'inchiesta può essere interrogata soltanto in veste di persona informata sui fatti.

<sup>4</sup> I testimoni devono essere resi attenti al loro obbligo di deporre e di dire la verità; le persone informate sui fatti, sul loro diritto di non rispondere. È fatto salvo il diritto di non deporre secondo l'articolo 42 capoverso 1 della legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale.

<sup>5</sup> Gli interrogatori sono registrati su un supporto del suono ai fini della verbalizzazione. I verbali sono presentati per firma alle persone interrogate.

<sup>6</sup> Alla procedura e ai diritti degli interessati sono applicabili gli articoli 166–171.

*Art. 156 Statuto delle persone al servizio della Confederazione*

<sup>1</sup> Le persone al servizio della Confederazione sono tenute a dare qualsiasi informazione in maniera veridica e completa, nonché a indicare qualsiasi documento utile.

<sup>2</sup> È applicabile per analogia il diritto di non deporre secondo l'articolo 42 capoverso 1 della legge federale del 4 dicembre 1947<sup>183</sup> di procedura civile federale.

<sup>3</sup> Alle persone al servizio della Confederazione non può derivare alcun pregiudizio da quanto abbiano veridicamente dichiarato a una commissione. Possono essere oggetto di un procedimento in seguito alle dichiarazioni da loro fatte a una commissione soltanto previo parere della commissione medesima.

<sup>4</sup> Sono persone al servizio della Confederazione a tenore della presente legge il personale federale nonché le persone direttamente incaricate di compiti federali di diritto pubblico. Il rapporto di impiego non è determinante.

*Art. 157 Parere dell'autorità interessata*

All'autorità interessata è data la possibilità di esprimersi prima che una commissione di vigilanza o una sua delegazione riferisca su lacune nella gestione generale o finanziaria.

*Art. 158 Raccomandazione all'autorità responsabile*

<sup>1</sup> Nell'ambito dell'alta vigilanza, una commissione di vigilanza o una sua delegazione può rivolgere raccomandazioni all'autorità responsabile..

<sup>2</sup> L'autorità responsabile informa la commissione di vigilanza o la sua delegazione sulla realizzazione di tali raccomandazioni.

<sup>3</sup> Le raccomandazioni medesime e i pareri dell'autorità responsabile vengono pubblicati se non vi si oppongono interessi degni di protezione.

### **Ordinanza sull'amministrazione parlamentare ([RS 171.115](#) ; Stato 1.7.2022)**

---

#### *Art. 8a Verbali e altri documenti delle commissioni e delegazioni di vigilanza*

Le commissioni e delegazioni di vigilanza disciplinano la distribuzione, la disponibilità elettronica e la classificazione dei verbali e degli altri documenti nel settore dell'alta vigilanza nonché l'accesso a tali documenti.

#### *Art. 10*

<sup>1</sup> L'Organo parlamentare di controllo dell'amministrazione (OPCA), su mandato delle Commissioni della gestione:

- a. effettua valutazioni nell'ambito dell'alta vigilanza parlamentare e segnala alle Commissioni della gestione tematiche meritevoli d'essere chiarite;
- b. verifica le valutazioni attuate dall'amministrazione federale e del loro utilizzo nei processi decisionali.

<sup>2</sup> Con il consenso delle Commissioni della gestione, l'OPCA può effettuare, su mandato di altre commissioni parlamentari, valutazioni nel settore di competenza di queste ultime nonché esaminare le valutazioni eseguite dall'Amministrazione federale e il loro utilizzo nei processi decisionali.

<sup>3</sup> L'OPCA dispone degli stessi diritti all'informazione della segreteria delle Commissioni della gestione. Può far capo a periti esterni e conferire loro pertinenti diritti.

<sup>4</sup> Per far capo ai periti, l'OPCA dispone autonomamente di un apposito credito, sul cui impiego riferisce annualmente alle Commissioni della gestione.

<sup>5</sup> L'OPCA è altresì autonomo nello svolgimento dei mandati conferitogli. Esso coordina le sua attività con quelle degli altri organi di controllo della Confederazione.

<sup>6</sup> I rapporti dell'OPCA vengono pubblicati se non vi si oppongono interessi degni di protezione. La decisione spetta alle commissioni che hanno sollecitato l'inchiesta.



## 7. Bibliografia

### **7.2 Bibliografia relativa all'alta vigilanza parlamentare**

Una panoramica sulle pubblicazioni relative all'alta vigilanza parlamentare è disponibile a [questo link](#) oppure su [www.parlament.ch](http://www.parlament.ch) > Organi > Commissioni > Commissioni di vigilanza > Commissioni della gestione CdG > Documenti di riferimento

---